



## Provincia di Biella

### Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

### Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **1128** del **21/07/2021**

Oggetto: Provvedimento di rilascio compatibilità ambientale con prescrizioni e contestuale A.I.A. per installazioni I.P.P.C. di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27 bis per la Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco", in Comune di Salussola (BI), presentato dalla "Acqua e Sole" S.r.l. Milano.

Dirigente / Responsabile P.O. STEVANIN GRAZIANO

Responsabile del Procedimento STEVANIN GRAZIANO

### Il Dirigente/Responsabile

Azienda: **"Acqua & Sole" S.r.l.**

Partita I.V.A.: **05795600963**

Sede Legale ed Amministrativa: via Vittor Pisani 16 – 20124 MILANO

Indirizzo di P.E.C.: [acquaesole@cert.studiopirola.com](mailto:acquaesole@cert.studiopirola.com)

### PREMESSO CHE

- con istanza apposita, protocollo di ricezione n. 11186 del 16.05.2017 la "ACQUA & SOLE" S.r.l., Via Vittor Pisani n. 16, 20124 Milano, nella persona del legale rappresentante, richiese alla Provincia il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale (FASE DI VALUTAZIONE: secondo la normativa attualmente in vigore ai sensi degli artt. 23 e 27-bis D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; all'epoca dell'istanza: secondo l'art. 12 L.R. 40/98 e ss.mm.ii.) per il progetto denominato: "*Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco*" in comune di Salussola (BI). Il progetto è, secondo la normativa attualmente in vigore, ricompreso nella tipologia di cui alla lett. p (2° dei casi colà previsti) dell'Allegato III alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato;
- ricadendo la tipologia di opera progettata (cfr. n. 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato) tra le installazioni I.P.P.C., per la realizzazione ed esercizio delle quali si rende necessario il conseguimento dell'Autorizzazione integrata Ambientale, la "Acqua & Sole" S.r.l. presentò contestualmente istanza (cfr. prot. ricez. Prov. n. 11212 del 16.05.2017) per il rilascio della A.I.A. suddetta. Secondo le indicazioni dell'art. 10 ("*Coordinamento delle procedure di omissis...V.I.A. ed omissis.... Autorizzazione Integrata Ambientale*") del citato D.

- Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la procedura per il rilascio dell'A.I.A. fu coordinata nell'ambito del procedimento di V.I.A., facendo in modo che la fase (unica) di evidenza pubblica dell'avviso di avvenuto deposito della documentazione progettuale/ambientale allegata alle contestuali istanze V.I.A.-A.I.A. fosse idonea per entrambe le procedure;
- in data 21.07.2017 entrò in vigore il D. Lgs. 16.06.2017 n. 104 (recante "*Attuazione della Direttiva 2014/52/UE del P. Europeo e del C. del 16.04.2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la V.I.A. di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 09.07.2015 n. 114*", pubblicato sulla G.U.R. Serie Generale n. 156 del 06.07.2017), a modifica di alcuni articoli della parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., applicabile alle istanze di V.I.A. presentate dal 16.05.2017 (tra le quali si trovò infatti a ricadere quella della "Acqua & Sole" S.r.l. oggetto del presente provvedimento);
  - con riferimento al caso concreto, l'articolo 23 del D. Lgs. 104/2017 testé citato determinò la necessità dell'aggiornamento, da parte dell'"Acqua & Sole" S.r.l. della documentazione progettuale/ambientale presentata in data 16.05.2017 a corredo dell'istanza di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in modo da renderla rispondente ai nuovi requisiti e contenuti indicati nel Decreto stesso (cfr. artt. 11-12-13 e 22 del citato D. Lgs. 104/2017) ed in modo da permettere alla Provincia di Biella (quale autorità competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale) di poter dare corso agli adempimenti conseguenti la presentazione della documentazione progettuale/ambientale aggiornata, secondo le specifiche definite anch'esse nel nuovo D. Lgs. 104/2017 (cfr. artt. 23-24 e 27 bis), con disapplicazione conseguente delle parti della normativa regionale (L.R. 40/98 e ss.mm.ii.) in contrasto con le indicazioni della nuova norma statale predetta;
  - in data 20.09.2017 (cfr. prot. ricez. Provincia n. 20801 del 20.09.2017), l'"Acqua & Sole" S.r.l. provvede pertanto alla trasmissione alla Provincia di Biella via P.E.C. di una nuova documentazione da allegare all'istanza di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale (e contestualmente di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessori, ecc. necessari per la realizzazione ed esercizio del progetto), adeguata alle disposizioni del sopravvenuto D. Lgs. 104/2017. Documentazione poi regolarizzata in data 23.11.2017 (cfr. prot. ricez. Provincia n. 26269 del 23.11.2017), in tal modo consentendo alla Provincia di dare corso alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale +A.I.A. I.P.P.C. secondo le specifiche del nuovo art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
  - Con la Determinazione Dirigenziale n. 1175 del 25.10.2018, in esito ad un procedimento istruttorio complesso V.I.A. + A.I.A., fu adottato dalla Provincia di Biella il giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di cui trattasi;

## **MA CHE**

- per l'annullamento del provvedimento da ultimo riportato la "Acqua & Sole" S.r.l. propose ricorso al T.A.R. Piemonte, il quale, con la Sentenza Sez. I n. 839/2019 REG.PROV.COLL., annullò il provvedimento provinciale succitato, ordinando la riassunzione del procedimento con la conservazione degli atti e delle attività procedurali precedentemente svolte e non in contrasto con le determinazioni della Sentenza citata;

## **E CHE**

- la riassunzione del procedimento - dopo che la "Acqua & Sole" S.r.l. presentò una versione aggiornata del progetto in data in data 16.10.2019 (cfr. prot. ricez. Provincia n. 20339 del 16.10.2019) in allegato a specifica richiesta di definizione del

procedimento autorizzativo - avvenne nella seduta della Conferenza dei Servizi del 20.12.2019.

## DATO ATTO CHE

In precedenza la documentazione progettuale consegnata dalla "Acqua & Sole" S.r.l. in data 16.10.2019 sopraccitata fu pubblicata sul sito *Internet* dell'Amministrazione Provinciale di Biella dal giorno 04.11.2019 al 03.01.2020;

- a seguito della fase di evidenza pubblica suesposta giunsero da parte del pubblico le seguenti osservazioni scritte:
  - ❖ Osservazione della "Confagricoltura Vercelli e Biella", Vercelli, prot. 369 del 13.12.2019 pervenuta via P.E.C. in data 16.12.2019 (prot. ricez. n. 25343 del 17.12.2019);
  - ❖ Osservazione della "Federazione Interprovinciale Coldiretti di Vercelli e Biella", Vercelli, datata 17.12.2019 e pervenuta via P.E.C. in data 17.12.2019 (prot. ricez. n. 25372 del 17.12.2019);
  - ❖ Osservazione del "Consorzio di Tutela della D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese", Vercelli, prot. n. 28 del 19.12.2019, pervenuta via P.E.C. in data 19.12.2019 (prot. ricez. n. 25684 del 19.12.2019);
  - ❖ Osservazione del "Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese", prot. 3675 del 23.12.2019; pervenuta via P.E.C. il 23.12.2019 (prot. ricez. n. 25874 del 23.12.2019);
  - ❖ Osservazione Studio Legale avv. Paolo Botasso, Saluzzo (CN)-Torino, nell'interesse di alcuni residenti nell'intorno delle aree di progetto, P.E.C. del 23.12.2019 (prot. ricez. Prov. n. 25972 del 24.12.2019);
  - ❖ *E-mail* del "CARP ONLUS" Novara, del 28.12.2019 contenente nota-osservazione datata 02.01.2018 (prot. ricez. Prov. n. 26134 del 30.12.2019);
  - ❖ Osservazione del Comune di Verrone, prot. n. 11 del 03.01.2020, pervenuta via P.E.C. in data 03.01.2020, (prot. ricez. n. 116 del 07.01.2020);
  - ❖ Osservazione del "Comitato Salussola Ambiente E' Futuro", Salussola, pervenuta via P.E.C. in data 04.01.2020 (prot. ricez. n. 125 del 07.01.2020);
  - ❖ Osservazione di "NO TAV Gruppo Biellese; Rifondazione Comunista Federazione di Biella; "Potere al Popolo!" – Biella; Coalizione Sociale Biellese; Partito Marxista Leninista Italiano Organizzazione di Biella; "Legambiente Circolo Biellese "Tavo Bùrat" Biella", pervenuta via P.E.C. in data 06.01.2020, (prot. ricez. n. 129 del 07.01.2020);
  - ❖ Osservazione del Comune di Santhià (VC), prot. n. 203 del 08.01.2020, pervenuta via P.E.C. in data 08.01.2020 (prot. ricez. n. 388 del 08.01.2020)

## E CHE

Altresì giunsero le seguenti pronunce di organi politici di alcuni Comuni dei territori biellese e vercellese:

- ✓ Deliberazione Giunta Comunale di Tronzano Vercellese (VC) n. 99 del 11.12.2019 (prot. ricez. Prov. n. 25615 del 19.12.2019);
- ✓ Deliberazione Consiglio Comunale di Mottalciata (BI) n. 68 del 18.12.2019 (prot. ricez. Prov. n. 25967 del 24.12.2019);
- ✓ Deliberazione Giunta Comunale di Cavaglià (BI) n. 136 del 19.12.2019 (prot. ricez. Prov. n. 25612 del 19.12.2019);
- ✓ Deliberazione Consiglio Comunale di Camburzano (BI) n. 41 del 23.12.2019 (prot. ricez. Prov. n. 1323 del 20.01.2019);

## **E CHE**

Nel corso di svolgimento dell'istruttoria giunsero altre osservazioni o pronunce, come segue (che - seguendo un orientamento consolidato della giurisprudenza - sono state comunque esaminate nei contenuti, ai fini dell'istruttoria e quindi non ignorate, potendo nelle predette, pur se tardive in tempi consoni con lo svolgimento dell'istruttoria, potenzialmente essere indicati elementi di spunto per la conduzione dell'istruttoria degni di considerazione):

- ❖ Osservazione del Consorzio di Tutela della D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese prot. n. 11 del 23.03.2021 (prot. ricez. Prov. n. 6327 del 23.03.2021), con allegata Perizia Tecnica Agronomica;
- ❖ Osservazione del Consorzio di Tutela della D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese prot. n. 12 del 23.03.2021 (prot. ricez. Prov. n. 6328 del 23.03.2021);
- ❖ Osservazione del "Comitato Salussola Ambiente è Futuro", Salussola con nota del 06.04.2021 (prot. ricez. Prov. n. 7346 del 07.04.2021);
- ❖ Osservazione della "Tenuta Agricola Castello di Turletti Piera Anna e Marisa" con nota del 12.04.2021 (prot. ricez. Prov. n. 8117 del 16.04.2021);
- ❖ Osservazioni "Tenuta Agricola Castello di Turletti Piera Anna e Marisa" con riferimento alle modifiche e integrazioni progettuali, a firma del dott. geol. L. Filieri e del dott. geol. N. Quaranta (prot. ricez. Prov. n. 10060 del 11.05.2021);

Dei contenuti delle suddette osservazioni la Provincia ha tenuto conto nella propria istruttoria tramite l'Organo Tecnico + Comitato Tecnico.

Successivamente sono altresì giunte ulteriori osservazioni, al di fuori della fase di evidenza pubblica delle quali, per motivi cronologici, non si è potuto tenere conto in sede di riunione di Organo Tecnico + Comitato Tecnico ma che sono state comunque esaminate appurando che le stesse non evidenziano elementi di novità rispetto ai temi già dibattuti nelle precedenti versioni o che, per altri versi, si sono dimostrate di scarso contenuto tecnico, rappresentando unicamente la ferma contrarietà all'autorizzazione della discarica per motivi di opportunità.

Le predette osservazioni sono le seguenti:

- ❖ Deliberazione Giunta Comunale di Tronzano Vercellese (VC) n. 51 del 25.05.2021, in allegato a propria nota n. 4771 del 27.05.2021 (prot. ricez. Prov. n. 11435 del 31.05.2021);
- ❖ Deliberazione Giunta Comunale di Santhià (VC) n. 117 del 18.06.2021 (prot. ricez. Prov. n. 13137 del 21.06.2021);
- ❖ Serie di e-mail provenienti ciascuna da un nominativo diverso ma recanti tutte lo stesso titolo "No fermo e motivato alla discarica di amianto a Salussola Brianco" e tutte con lo stesso testo: protocolli ricez. Prov. nn. 11376, 11377, 11433, 11434, 11437, 11442, 11471, 11472, 11477, 11500, 11501, 11507, 11776, tutti del 27.05.2021. E-mail poi reiterata con protocolli ricez. Prov. nn. 13088, 13089, 13090, 13091, 13092, 13093, 13094, 13099 del 21.06.2021;

## **DATO ATTO CHE**

Emersa in corso d'istruttoria la necessità di procedere alla pubblicazione della Variante automatica parziale al P.R.G.C. di Salussola, che si determinerebbe in conseguenza della possibile approvazione del progetto di discarica di cui trattasi, per il combinato disposto degli artt. 208 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed art. 17 bis comma 15 bis L.R. 56/77 e ss.mm.ii., avviso apposito fu pubblicato in data 30.12.2019 per sessanta giorni e poi ri-pubblicato dal 19.04.2021 per 30 giorni, producendo la presentazione delle specifiche seguenti osservazioni:

- Nota Comune di Verrone (BI) prot. n. 851 del 28.02.2020 (prot. ricez. Prov. n. 4221 del 28.02.2020);
- Nota Comune di Cerrione (BI) prot. n. 1113 del 28.02.2020 (prot. ricez. Prov. n. 4219 del 28.02.2020);
- Nota Comitato "Salussola Ambiente E' Futuro", Salussola (BI) del 28.02.2020 (prot. ricez. Prov. n. 4243 del 02.03.2020);
- Nota del Consorzio di Tutela della D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese prot. n. 22 del 18.05.2021 (prot. ricez. Prov. n. 10766 del 19.05.2021)

## **DANDO INCIDENTALMENTE ATTO CHE**

I Comuni di Santhià (VC), Cerrione (BI) e Verrone (BI), con ricorso in appello al Consiglio di Stato del 18.02.2020 (R.G. 2007/2020), impugnarono la succitata Sentenza n. 839/2019 del T.A.R. Piemonte, richiedendone la riforma e formulando, al contempo, incidentale istanza cautelare per la sospensione dell'efficacia della Sentenza di primo grado e conseguentemente la sospensione dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi che già, come accennato più sopra, era in corso.

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, in data 08.05.2020, con propria Ordinanza n. 2464/2020, dapprima accolse l'istanza cautelare dei tre Comuni appellanti, disponendo tuttavia che i contrapposti interessi delle parti potessero trovare adeguata soddisfazione nella sollecita trattazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10 del Codice del Processo Amministrativo, fissando, a tal fine, l'udienza pubblica alla data del 24.09.2020.

Infine, con Sentenza n. 07792/2020 REG.PROV.COLL n. 02207/2020 REG.RIC. - dopo che anche la Provincia si era costituita nel procedimento giudiziario relativo - il Consiglio di Stato Sez. IV ha respinto il ricorso dei Comuni, per le motivazioni nella Sentenza citata esposti.

Nel frattempo va ricordato che, con Determinazione Dirigenziale n. 816 del 14.07.2020, la Provincia, per dare effettiva esecuzione all'Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 8 maggio 2020, n. 2464/2020 di cui sopra, stabilì di proseguire la fase istruttoria del procedimento ma, nell'ipotesi in cui, alla data prevista per lo svolgimento della Conferenza dei Servizi conclusiva, non fosse ancora conosciuta la decisione della causa pendente innanzi al Consiglio di Stato, sez. IV, R.G. n. 2720/2020 per la quale venne fissata l'udienza pubblica alla data del 24 Settembre 2020, stabilì di differire la seduta della medesima Conferenza dei Servizi conclusiva a data successiva a quella della pubblicazione della sentenza resa dal Consiglio di Stato nel predetto giudizio.

Nella fattispecie - come di vedrà più oltre - nella seduta del 28.07.2020 della Conferenza dei Servizi, furono richiesti al proponente chiarimenti che, con i tempi necessari per le controdeduzioni, spostarono il termine della Conferenza dei Servizi di esame dei predetti e di resa delle determinazioni conclusive, ben oltre la data di resa della citata Sentenza n. 07792/2020 REG.PROV.COLL n. 02207/2020 REG.RIC. (pubblicata il 09.12.2020).

## **RICORDANDO CHE**

Nella prima fase del procedimento (pre-riassunzione in ossequio alla Sentenza T.A.R. sopraccitata), la la Provincia, ritenne opportuno che la fase della consultazione del pubblico fosse condotta per il tramite dell'Inchiesta Pubblica di cui agli artt. 24 bis e 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed art. 14 comma 3 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. E che pertanto questa fu indetta con Determinazione Dirigenziale n. 1445 del 28.12.2017, esaminò tutte le osservazioni sino a quel momento pervenute, provvide alle necessarie audizioni e rese le proprie conclusioni nella Relazione apposita sui lavori svolti del 30.05.2018 poi trasmessa alla Provincia (cfr. prot. ricez. Provincia n. 13277 del 31.05.2018 agli atti del procedimento) ed i cui contenuti furono approvati con la successiva

Determinazione Dirigenziale di conclusione del primo procedimento (la citata D.D. n. 1175 del 25.10.2018).

## **DATO POI ATTO CHE**

A norma dell'art. 27-*bis* comma 1 e 7 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato, il procedimento di V.I.A., scaturito dalla presentazione dell'istanza di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, deve concludersi con il rilascio contestuale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, pareri, licenze, nulla osta ed assensi a vario titolo, necessari per la realizzazione ed esercizio del progetto esaminato, così come indicati dal proponente in un apposito elenco da lui redatto ed allegato all'istanza di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale. Quindi - come sarà illustrato più oltre - nel corso della prima seduta della Conferenza dei Servizi (seduta del 27.02.2018) fu operata la ricognizione di tutti gli atti di assenso a vario titolo necessari per la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto, sulla base di quanto indicato dal proponente nell'apposito elenco.

## **PRECISATO INOLTRE CHE**

Stante la qualificazione dell'impianto in progetto fra quelli di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "Titolo III-*bis*" della "Parte II" citato (Installazioni I.P.P.C.), l'istruttoria di cui trattasi fu finalizzata all'accertamento dell'eventuale compatibilità ambientale del progetto e, contestualmente, alla rispondenza dei processi tecnologici colà indicati con le B.A.T. (migliori tecnologie disponibili), stabilite per il rilascio dell'A.I.A., attualmente rappresentate dal D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti" e ss.mm.ii., così come modificato dal D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 121.

## **VISTE QUINDI LE RISULTANZE**

Delle riunioni dell'Organo Tecnico V.I.A. coordinato con il Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (nel prosieguo inteso per brevità come O.T.+C.T.), complessivamente avvenute nelle seguenti date:

- ❖ **11.07.2017**: riunione, nella quale fu esaminata la documentazione progettuale/ambientale presentata dalla "Acqua & Sole" S.r.l. nella sua versione originaria (pre-attualizzazione ai sensi del D. Lgs. 104/2017);
- ❖ **13.03.2018**: riunione nella quale fu esaminata la documentazione progettuale/ambientale ri-presentata dalla "Acqua & Sole" S.r.l. nella nuova versione attualizzata ai sensi del D. Lgs. 104/2017) e fu - in attesa di conoscere le conclusioni cui la Inchiesta Pubblica sarebbe poi pervenuta - individuato un primo nucleo di argomenti necessitanti di approfondimento da parte del proponente in sede di integrazioni;
- ❖ **05.06.2018**: riunione nella quale - preso atto delle risultanze dell'Inchiesta Pubblica, formalizzate dall'Organismo Collegiale Inquirente a ciò deputato nella Relazione Finale del 30.05.2018 più sopra citata - fu completato l'elenco degli argomenti necessitanti di approfondimento, da illustrare al proponente in sede di Conferenza dei Servizi;
- ❖ **18.09.2018** (con aggiornamento lavori alla sessione del 25.09.2018): riunioni nelle quali furono esaminati i contenuti delle controdeduzioni alla richiesta di integrazioni consegnate dalla "Acqua & Sole" S.r.l. alla Provincia di Biella in data 03.08.2018;

- ❖ **02.10.2018**: riunione svolta durante apposita sospensione della seduta della Conferenza dei Servizi, nella quale l'O.T.+C.T., avuto conto del dibattito che ebbe corso in quella sede, valutò l'eshaustività o meno delle contro-deduzioni fornite dal proponente nel corso della Conferenza dei Servizi rispetto alle questioni sollevate;
- ❖ **17.12.2019** (con aggiornamento lavori alle sessioni del 13.01.2020, del 04.02.2020 e del 04.03.2020): riunioni durante le quali l'O.T.+C.T., preso atto delle conclusioni espresse dal T.A.R. nella citata Sentenza Sez. I n. 839/2019 che annullò le precedenti conclusioni alle quali giunse la Provincia con la citata Determinazione Dirigenziale n. 1175 del 25.10.2018, procedette ad esaminare le modificazioni progettuali prospettate dal proponente in data 16.10.2019 in vista della riassunzione del procedimento in osservanza alle indicazioni del T.A.R. e le osservazioni del pubblico pervenute in seguito alla pubblicazione delle modifiche predette. Nell'occasione fu identificata una serie di argomenti, introdotti dalle modifiche sostanziali prospettate dal proponente, sui quali richiedere chiarimenti nella prima seduta utile della Conferenza dei Servizi;
- ❖ **13.10.2020**: riunione durante la quale l'O.T.+C.T., avuto conto delle modifiche normative nel frattempo intervenute (cfr. L. 120/2020; D. Lgs. 121/2020; D. Lgs. 116/2020), ha verificato la rispondenza delle previsioni progettuali del proponente, alle modifiche legislative stesse;
- ❖ **23.03.2021** (con aggiornamento lavori alle sessioni del 30.03.2021, del 16.04.2021, del 14.05.2021, del 19.05.2021 e del 25.05.2021): riunioni durante le quali l'O.T.+C.T., ha elaborato il giudizio conclusivo posto dalla Provincia alla base del proprio parere nella seduta della Conferenza dei Servizi del 21.06.2021;
- ❖ **07.07.2021** : riunione avente la funzione di definire, tra le prescrizioni approvate dalla Conferenza dei Servizi seduta del 21.06.2021, le condizioni ambientali assoggettate alle disposizioni della Verifica di Ottemperanza di cui all'art. 28 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (condizioni ambientali).

## **E VISTE LE RISULTANZE**

Delle seguenti sedute della Conferenza dei Servizi, cui fu dato corso, secondo l'attività di riassunzione del procedimento disposta dalla più volte citata Sentenza T.A.R. Piemonte Sez. I n. 839/2019 ed operata, con tutti i soggetti intervenuti, nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del **20.12.2019**:

- ❖ **27.02.2018**: seduta nella quale - preso atto della nuova versione progettuale/ambientale attualizzata dalla "Acqua & Sole" S.r.l. ai sensi del D. Lgs. 104/2017 e consegnata alla Provincia in data 20.09.2017 con integrazione in data 23.11.2017 e preso atto del nuovo regime normativo in materia di V.I.A. attualmente vigente – la Conferenza dei Servizi, coadiuvata dal proponente, operò la nuova ricognizione dei provvedimenti autorizzativi a vario titolo da conseguire e rilasciare all'interno del procedimento solo a condizione dell'eventuale previo ottenimento della compatibilità ambientale del progetto. Le autorizzazioni ed altri atti equipollenti concordemente individuati in quella sede furono i seguenti:

- ◆ Previo giudizio di compatibilità ambientale positivo ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – da rilasciare a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
  - ◆ Autorizzazione Integrata Ambientale, per la realizzazione e gestione di Installazioni I.P.P.C. ai sensi dell'art. 29-ter del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. parte Seconda, Titolo III-bis – da rilasciare a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella. In detta autorizzazione sarebbero stati da ricomprendere i seguenti provvedimenti autorizzativi a vario titolo:
    - autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento rifiuti ai sensi art. 208 D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. – Provincia di Biella - Area Tutela e Valorizzazione Ambientale;
    - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Provincia di Biella - Area Tutela e Valorizzazione Ambientale;
    - autorizzazione ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi delle acque in corpo idrico superficiale e delle acque reflue assimilate alle domestiche sul suolo – Provincia di Biella - Area Tutela e Valorizzazione Ambientale;
    - nulla osta ai sensi dell'art. 447/95 e ss.mm.ii. in materia di acustica, – Provincia di Biella - Area Tutela e Valorizzazione Ambientale;
    - permesso per costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., di competenza del Comune di Salussola (BI);
  - ◆ (trattandosi di attività di gestione rifiuti e di installazione I.P.P.C.) Approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss. mm. e ii. da parte della Provincia di Biella - Area Tutela e Valorizzazione Ambientale;
  - ◆ (prevedendo il progetto lavori realizzati in fascia di rispetto stradale ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii.) Concessione per la realizzazione dei lavori all'interno della fascia suddetta – Provincia di Biella, Area Tecnica;
- 
- ❖ **14.06.2018:** seduta nel corso della quale furono illustrati nel dettaglio alla "Acqua & Sole" S.r.l., da parte della Conferenza dei Servizi, gli argomenti inerenti la documentazione progettuale/ambientale che necessitavano di approfondimenti integrativi, con l'intenzione di formalizzarli, nei giorni immediatamente successivi, in una nota scritta strutturata per "QUESTIONI" numerate. Va precisato che nella suddetta operazione furono incluse altresì "QUESTIONI" (e cioè punti della richiesta integrazioni) emerse dal vaglio che delle osservazioni scritte del pubblico e delle audizioni verbali svolte, fece l'Organismo Collegiale dell'Inchiesta Pubblica sopraccitata;
  - ❖ **20.12.2019:** seduta nella quale la Conferenza dei Servizi - sulla base delle indicazioni del T.A.R. Piemonte Sez. I nella citata Sentenza n. 839/2019 - riassunse il procedimento conclusosi con l'adozione della già citata Determinazione Dirigenziale n. 1175 del 25.10.2018 poi annullata, su nuovi presupposti procedurali e cioè: 1) alla Conferenza dei Servizi partecipavano ora solamente gli EE.LL. ed Amministrazioni in possesso - ai sensi del

combinato disposto degli artt. 27 bis, 29 quater e 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - della legittimazione ad esprimere il proprio parere e/o rilasciare i necessari titoli autorizzativi-abilitativi; 2) sulla considerazione per cui agli esiti della seduta conclusiva del 02.10.2018, alla "Acqua & Sole" S.r.l. - dopo l'esposizione dei motivi alla base del giudizio di non compatibilità del progetto che la Provincia avrebbe assunto nella successiva Determinazione Dirigenziale n. 1175/2019 poi impugnata – avrebbe dovuto essere operata, prima dell'adozione del provvedimento stesso, la comunicazione di preavviso di rigetto disciplinata dall'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., che avrebbe consentito alla società proponente di interloquire in sede procedimentale (ed eventualmente apportare minime modifiche al progetto) rispetto ai motivi di diniego illustrati nel corso della seduta. L'istruttoria, da quel momento avrebbe dovuto necessariamente tenere conto della nuova veste progettuale - modifica sostanziale rispetto al progetto valutato nel 2017-2018 - introdotta dal proponente il 16.10.2019;

- ❖ **28.07.2020:** seduta nel corso della quale furono illustrati nel dettaglio alla "Acqua & Sole" S.r.l., da parte della Conferenza dei Servizi, gli argomenti inerenti la nuova documentazione progettuale/ambientale consegnata il 16.10.2019 che necessitavano di chiarimenti, con l'intenzione di formalizzarli, nei giorni immediatamente successivi, in una nota scritta strutturata per nuove "QUESTIONI" numerate;
- ❖ **21.06.2021:** seduta conclusiva nella quale la Conferenza dei Servizi ha concluso le proprie sessioni istruttorie, definitivamente esprimendosi come esplicitato più oltre.

## **DATO ATTO CHE**

Come più sopra già accennato, all'"Acqua & Sole" S.r.l furono richiesti dalla Conferenza dei Servizi - dapprima nella seduta del 14.06.2018 sul progetto principale e poi nella seduta del 28.07.2020 sulle modifiche progettuali sostanziali spontaneamente introdotte dalla predetta e consegnate alla Provincia in data 16.10.2019, chiarimenti ed integrazioni ai sensi dell'art. 27-bis comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citata. Il Responsabile del Procedimento formalizzò l'elenco delle predette richieste nella rispettive note prot. Prov. n. 14672 del 15.06.2018 e n. 14017 del 17.08.2020 (detta ultima nota fu poi integrata con la successiva n. 19445 del 26.10.2020, quando - a causa dell'entrata in vigore del D. Lgs. 121/2020, a modifica del D.Lgs. 36/2003 - dovette richiedersi alla "Acqua & Sole" S.r.l. di giustificare la conformità del progetto in corso di istruttoria alle sopravvenute modifiche normative).

La " Acqua & Sole" S.r.l., alle sopra illustrate richieste, contro-dedusse rispettivamente in data 03.08.2018 (cfr. prot. ricez. Prov. n. 18718 del 03.08.2018) ed in data 04.03.2021 (cfr. prot. ricez. Prov. n. 4805 del 04.03.2021), alla richiesta di integrazioni complessivamente intesa, consegnando le integrazioni/chiarimenti richiesti, i quali - come più sopra riportato - furono esaminati dall'O.T.+C.T. Provinciali nelle sessioni di lavoro successive alla loro consegna. Va precisato che, in occasione delle richieste della Provincia di cui alle note n. 14017 del 07.08.2020 e n. 19445 del 26.10.2020 sopraccitate, la "Acqua & Sole" S.r.l. avanzò, con nota protocollo ricez. Prov. n. 19574 del 27.10.2020, una richiesta di concessione di proroga di 120 gg. del termine per fissato per la consegna delle integrazioni (05.11.2020) e che la Provincia accordò tale proroga, con nota prot. Prov. n. 20019 del 02.11.2020, attestando il nuovo termine di consegna integrazioni al giorno 05.03.2021.

Nel primo dei due casi surriportati (cfr. elaborati consegnati in data 03.08.2018) i contenuti delle integrazioni e chiarimenti furono dalla Provincia ritenuti tali da dover essere sottoposti a fase di evidenza pubblica, diversamente dal secondo caso (cfr. elaborati consegnati in data 04.03.2021), quando furono ritenuti non necessitanti di assolvimento della fase di evidenza pubblica, in quanto non rispondenti ad entrambe le due condizioni per ciò previste dall'art. 27-bis comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (previsione cioè di modifiche sostanziali al progetto e rilevanti per il pubblico). Gli elaborati integrativi consegnati dal proponente in data 04.03.2021 furono in ogni caso tempestivamente messi dalla Provincia a disposizione sul proprio sito *internet* istituzionale, così come specificamente disposto dall'art. 24 comma 7 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato, senza appunto prevedere la possibilità della consultazione del pubblico mediante presentazione di osservazioni scritte, come già indicato più sopra.

#### AVUTO CONTO DEL FATTO CHE

- In esito alla seduta della Conferenza dei Servizi del **21.06.2021**, per il progetto qui istruito, furono espresse le seguenti posizioni, da parte dei soggetti coinvolti nell'istruttoria e collegati da remoto ai lavori:

SOGGETTI ISTITUZIONALI CONVOCATI	PRESENTE/ ASSENTE	TENORE PARERE CIRCA LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE
Provincia di Biella	Presente	<p>Parere di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni e di rilascio dei seguenti titoli autorizzativi:</p> <p>a) A.I.A. (rilasciata da Provincia di Biella) per installazioni I.P.P.C., che sostituirà: 1) l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per lo smaltimento rifiuti (di competenza della Provincia di Biella); 2) l'autorizzazione ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii per gli scarichi delle acque in corpo idrico superficiale e delle acque reflue assimilate alle domestiche sul suolo (di competenza della Provincia di Biella); 3) l'autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (di competenza della Provincia di Biella); 4) il nulla osta ai sensi art. 8 L. 447/95 e ss.mm.ii. in materia acustica (di competenza della Provincia di Biella); 5) il permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (di competenza del Comune di Salussola);</p> <p>b) trattandosi di attività di gestione rifiuti e di complesso I.P.P.C. la "Acqua &amp; Sole" S.r.l. consegue l'Approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii.(da parte della Provincia di Biella);</p> <p>c) prevedendo il progetto lavori realizzati in fascia di rispetto stradale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n.</p>

		285/1992 e ss.mm.ii., consegue il rilascio di apposita concessione (da parte della Provincia di Biella - Area Tecnica).
A.R.P.A. Dip.to Piemonte Nord-Est sede di Biella	Presente	Ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non esprime formalmente parere ma fornisce alla Provincia (quale autorità competente alla V.I.A., per il caso in specie) il proprio contributo tecnico. Il contributo tecnico del Dipartimento confluisce nel parere dell'Organo Tecnico Provinciale + Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (dei quali il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Sede di Biella è componente permanente) contenuto nel Verbale della riunione del 23.03.2021 con aggiornamento lavori alle sessioni del 30.03.2021, del 16.04.2021, del 14.05.2021, del 19.05.2021 e del 25.05.2021
A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella	Presente	L'A.S.L. BI – componente del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella – ha concorso alla formulazione del parere dell'Organo Tecnico Provinciale + Comitato Tecnico contenuto nei Verbali della riunione del 23.03.2021 con aggiornamento lavori alle sessioni del 30.03.2021, del 16.04.2021, del 14.05.2021, del 19.05.2021 e del 25.05.2021. Ha poi, su detti presupposti, espresso il parere favorevole con prescrizioni nella seduta della Conferenza dei Servizi del 21.06.2021
Comune di Salussola	Presente	Parere contrario, con le motivazioni espresse nel contraddittorio della seduta e riportate nel Verbale relativo
“CO.S.R.A.B. – A.T.O.” Biella	Presente	Parere contrario, senza motivazioni.
Comune di Dorzano (BI)	Presente	Parere contrario, con le motivazioni espresse nella nota scritta prot. n. 1629 del 26.05.2021 (cfr. prot. ricez. Provincia n. 11347 del 26.05.2021), che il Sindaco stesso ha integralmente letto nel corso della seduta (aggiungendo poi, nello svolgersi del contraddittorio della seduta, interventi verbali sempre di segno contrario all'approvazione del progetto), riportate nel Verbale relativo.
Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO e VC	Assente	Non ha partecipato alla seduta né ha fatto pervenire alcun parere scritto. Si veda quanto rilevato dalla Regione Piemonte Direzione Ambiente Energia e Territorio Settore Territorio e Paesaggio qui nel seguito riportato, circa l'assenza del vincolo paesaggistico nell'area di progetto.
Regione Piemonte	Assente	La Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio Settore Territorio e Paesaggio non ha partecipato alla seduta ma aveva fatto pervenire le

		note prot. ricez. Prov. n. 11378 del 27.05.2021 e 12268 dell'08.06.2021, nelle quali, sulla base della considerazione della assenza di vincoli paesaggistici nell'area di intervento (e quindi della non necessità del rilascio della autorizzazione paesaggistica) ha manifestato la propria incompetenza rispetto alla formulazione di pareri in proposito
--	--	--

## CONSEQUENTEMENTE,

Alla luce delle risultanze della Conferenza dei Servizi nella seduta conclusiva del 21.06.2021, contenute nella tabella di sintesi qui sopra riportata, si procede ad operare – in osservanza al dettato dell'art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - la valutazione delle specifiche posizioni espresse nella Conferenza come segue:

- **Provincia di Biella:** Parere di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni e conseguente parere favorevole con prescrizioni al rilascio: dell'A.I.A. per installazioni I.P.P.C. di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dell'Approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii. e della concessione per l'esecuzione di lavori in fascia di rispetto stradale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii..
- **A.R.P.A. Dip.to Piemonte Nord-Est sede di Biella:** Ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non esprime formalmente parere ma fornisce alla Provincia (quale autorità competente alla V.I.A., per il caso in specie) il proprio contributo tecnico. Contributo tecnico confluito nel parere dell'Organo Tecnico Provinciale + Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (dei quali il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Sede di Biella è componente permanente) contenuto nel Verbale della riunione del 23.03.2021 con aggiornamento lavori alle sessioni del 30.03.2021, del 16.04.2021, del 14.05.2021, del 19.05.2021 e del 25.05.2021. Quindi favorevole con prescrizioni.
- **A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella:** L'A.S.L. BI – componente del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella – ha concorso alla formulazione del parere, favorevole con prescrizioni, dell'Organo Tecnico Provinciale + Comitato Tecnico contenuto nei Verbale della riunione del 23.03.2021 con aggiornamento lavori alle sessioni del 30.03.2021, del 16.04.2021, del 14.05.2021, del 19.05.2021 e del 25.05.2021. Ha poi, su detti presupposti, espresso il parere favorevole con prescrizioni nella seduta della Conferenza dei Servizi del 21.06.2021.
- **Comune di Salussola.** Il comune di Salussola nell'ambito della Conferenza dei servizi è chiamato ad esprimersi in merito alla modifica al PRGC relativa al progetto la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge determinato in virtù della previsione contenuta nell'art. 208 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e art 17 bis, comma 15 bis LR 56/77 e ss.mm.ii. e del permesso per costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

Il Sindaco inizialmente ha fatto proprio il contributo tecnico commissionato al prof. Beretta richiamando le conclusioni del parere stesso contenente alcune prescrizioni che la Conferenza dei Servizi ha approvato, sebbene con alcune precisazioni volte a rendere coerente, con la normativa vigente, la richiesta di rendere incompatibili

eventuali laboratori utilizzati anche se terzi, indipendenti ed accreditati per il solo fatto di essere stati coinvolti nella fase progettuale.

In seguito il Sindaco di Salussola ha proseguito il proprio intervento esprimendo un parere negativo contenente motivazioni che possono essere sintetizzate nei seguenti termini:

- sulla base della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 04.04.2018, si riportano le motivazioni contenute nella stessa:

- ❖ i terreni sui quali è prevista la realizzazione della discarica sarebbero compresi nel disciplinare della produzione della D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese per le caratteristiche agronomiche e produttive;
- ❖ il progetto si collocherebbe in un'area il cui raggiungimento comporterebbe la percorrenza di una strada altamente pericolosa;
- ❖ la destinazione urbanistica ed i contenuti del P.P.R. imporrebbero il mantenimento dell'attività agricola in un'ottica di coerenza paesaggistica e sostenibilità ambientale.

- sulla base della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05.03.2020 richiamando le motivazioni contenute nella stessa ed in particolare l'incoerenza della variante al P.R.G.C. con i piani sovraordinati ai quali il P.R.G.C. sarebbe adeguato; inoltre evidenzia una distanza dall'impianto in progetto inferiore ai 500 m dall'insediamento rurale abitato dalla tenuta agricola "Castello", disattendendo a detta del Sindaco, la normativa rivolta alla tutela della salute pubblica.

Le argomentazioni poste dal Sindaco di Salussola a fondamento del proprio parere negativo supportato da precedenti atti formalizzati dal Comune (Cfr. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 04.04.2018 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05.03.2020) sono stati in ogni caso oggetto di nuova approfondita valutazione durante l'Organo Tecnico + Comitato Tecnico Provinciale (le parti del verbale dell'Organo Tecnico + Comitato Tecnico Provinciale di seguito richiamate si intendono integralmente riportate quale parte integrante al presente atto):

- Titolo I lett. a) Questione D2020 pag. 14 e segg. relativamente alle questioni agronomiche ed al riso D.O.P.,
- titolo V lett. c) Matrice viabilità pag. 55 e segg. per la questione pericolosità strada,
- Titolo I lett. a) Questione B2020 pag. 11 e segg. relativamente alle questioni poste in materia di coerenza con la pianificazione sovraordinata). Si segnala peraltro che le conclusioni alle quali perviene l'Organo Tecnico + Comitato Tecnico Provinciale in materia di pianificazione territoriale risultano pienamente confermate dal contributo trasmesso da Regione Piemonte - Direzione Ambiente Energia e Territorio, Settore Territorio e Paesaggio prot. n. 61415 del 26/05/2021 (prot. ricez. Prov. n. 11378 del 27.05.2021) letto nel corso della Conferenza dei Servizi conclusiva; in particolare si segnala che il richiamato art. 40 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale non contiene prescrizioni, ovvero disposizioni sottoposte alle misure di salvaguardia, ma direttive (Cfr. art. 2 N.d.A. P.P.R.) che devono essere osservate negli strumenti di pianificazione subordinati. Inoltre dalla documentazione agli atti risulta che il P.R.G.C. del Comune di Salussola, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-266 del 05.07.2010, non risulta adeguato ai piani sovraordinati (P.T.P. approvato con D.C.R. n. 60-51347 del 01.12.2010, P.P.R. approvato con [D.C.R. n. 233-35836 del 03.10.2017](#) e P.T.R. approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011) in quanto precedente all'approvazione dei piani sopra indicati.

Le questioni poste in ordine alle distanze dall'insediamento rurale tenuta Agricola "Castello", già evidenziate dalla medesima proprietà con autonome osservazioni, sono state oggetto di approfondimenti e di specifico sopralluogo da parte dell'Organo Tecnico + Comitato Tecnico Provinciale (Cfr. Titolo I lett. a) QUESTIONE A2020 pag. 6 e segg. e Aggiornamento lavori 19.05.2021 – sopralluogo pag. 4) senza che siano stati rilevati gli elementi pregiudizievoli evidenziati.

A conclusione del proprio intervento il Sindaco segnala alcune criticità contenute nel contributo commissionato al Prof. Beretta, precedentemente richiamato, relative all'impermeabilizzazione del fondo, delle pareti ed alle eventuali infiltrazioni idriche, in palese contraddizione con le conclusioni che il medesimo Sindaco aveva precedentemente fatto proprie con relative proposte di prescrizione in ordine al medesimo contributo ed approvate dalla Conferenza dei Servizi.

Per completezza si riporta che il Sindaco del Comune di Salussola, nell'esporre il parere negativo, afferma che non risulta possibile, come previsto dall'art. 14 ter comma 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii., indicare modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, salvo poi, relativamente alle distanze dal sito di discarica della cascina nucleo Brianco, indicare che potrebbe essere superato da un ridimensionamento del progetto.

- **"CO.S.R.A.B. – A.T.O." Biella:** Il rappresentante del "CO.S.R.A.B. – A.T.O." Biella ha espresso un parere contrario non supportato da motivazioni tecniche esplicite, né indicante - come previsto dall'art. 14 ter della L. 241/90 e ss.mm.ii. - "anche le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso". Per queste ragioni il parere del Co.S.R.A.B. risulta ricadere nella fattispecie descritta dal comma 7 dell'art. 14 ter citato e non può quindi essere considerato alla stregua di un parere contrario correttamente manifestato.
  
- **Comune di Dorzano.** Le motivazioni poste a fondamento del parere negativo espresso dal Comune di Dorzano (chiamato ad esprimersi nell'ambito della Conferenza dei Servizi in quanto parte della fascia di mascheramento in progetto sul lato ovest della discarica (Cfr tav. 1b e tav. 8) insiste in territorio del Comune di Dorzano), interamente letto nel corso della Conferenza dei Servizi, possono essere sintetizzate nei seguenti termini:
  1. non si condividono le considerazioni contenute nella Relazione Agronomica prodotta dal proponente ma si giudicano i terreni interessati dal progetto idonei alla coltivazione del riso e di altre colture in grado di garantire valori produttivi soddisfacenti;
  2. non sono considerate adeguate le valutazioni condotte sulla stabilità dei rifiuti;
  3. il sito di deposito intermedio va considerato parte integrante dell'opera;
  4. vengono fatte proprie le motivazioni contenute nella diffida trasmessa dalla Tenuta Agricola Castello e qui riportate:
    - a. mancato rispetto delle distanze minime dal Nucleo Brianco;
    - b. mancato rispetto dei criteri di ubicazione previsti dalle disposizioni normative di settore;
    - c. artificiosa esclusione dal perimetro del sito dell'area destinata ad accogliere "terre e rocce da scavo";
    - d. rappresentazione imprecisa del Nucleo Brianco con travisamento dello stato dei luoghi;
    - e. violazione e falsa applicazione del punto 2.1. dell'allegato 1 al Decreto Legislativo 36/2003 riguardante lo studio finalizzato a valutare la distanza in funzione della direttrice dei venti dominanti;

- f. assoluta incompatibilità con le produzioni agricole a denominazione di origine protetta presenti nell'area – violazione del punto 2.1. dell'allegato 1 al Decreto Legislativo 36/2003;
- g. violazione della direttiva 1999/31/CE., dell'allegato 1 al Decreto Legislativo 36/2003, del Piano Territoriale della Provincia di Biella (art. N.T.A. - art. 3.6. comma 6) e Piano dei Rifiuti della Provincia di Biella.

Le argomentazioni poste dal Comune sono state in ogni caso valutate in maniera approfondita durante l'Organo Tecnico + Comitato Tecnico Provinciale (le parti del verbale dell'Organo Tecnico + Comitato Tecnico Provinciale di seguito richiamate si intendono integralmente riportate quale parte integrante al presente atto):

- per il punto 1 relativamente alle questioni agronomiche ed al riso D.O.P. (cfr. titolo I lett. a) QUESTIONE D2020 pag. 14 e segg.),
- per il punto 2 relativamente alle valutazioni sulla stabilità dei rifiuti nel Titolo V QUESTIONE I 2020 pag. 38, oltre che nel Titolo IX nella "Questione modifiche al DLgs. 36/03" pag. 68 e segg.
- e argomentazioni riguardanti punto 3: sito di deposito intermedio sono state valutate nel Titolo I lett. b) QUESTIONE F2020 pag 21 e segg.) senza rilevare condizioni ostative.
- Anche le argomentazioni riportate al punto 4, alcune delle quali peraltro già affrontate nei precedenti punti sono state valutate approfonditamente durante l'Organo Tecnico + Comitato Tecnico Provinciale nelle seguenti sezioni:
  - a. Titolo I lett. a) QUESTIONE A2020 pag. 6 e segg. e Aggiornamento lavori 19.05.2021 – sopralluogo pag. 4) senza rilevare gli elementi pregiudizievoli evidenziati,
  - b. titolo I lett. a) pag 6 e segg.;
  - c. titolo I lett. b) QUESTIONE F2020 pag 21 e segg.);
  - d. titolo I lett. a) pag 6 e segg.;
  - e. argomentazione non esplicitata in maniera adeguata, la conformità al D.Lgs. 36/2003, tenuto conto dell'aggiornamento nel frattempo intervenuto ad opera del D.Lgs. 121/2020 è stata effettuata nel Titolo IX "Questione Modifiche D.Lgs 36/2003, pag. 68, le valutazioni sulla modellazione delle emissioni in atmosfera è stata rivalutata nel Titolo V lett. c) "matrice Atmosfera" pag. 51 e segg.;
  - f. titolo I lett. a) QUESTIONE D 2020 pag. 14 e segg;
  - g. argomentazione non esplicitata in maniera adeguata, la conformità al D.Lgs. 36/2003, tenuto conto dell'aggiornamento nel frattempo intervenuto ad opera del D.Lgs. 121/2020 è stata effettuata nel Titolo IX "Questione Modifiche D.Lgs 36/2003, pag. 68, le valutazioni sulla Pianificazione Territoriale sono state condotte nel Titolo I lett. a) pag. 6 e segg.

Il Sindaco del Comune di Dorzano ha espresso il parere contrario, fondato sulle argomentazioni esposte, tuttavia non indicando - come previsto dall'art. 14 ter della L. 241/90 e ss.mm.ii. - "anche le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso".

- **Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO e VC** - La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO e VC non ha partecipato alla seduta della Conferenza dei Servizi del 21.06.2021, né ha fatto pervenire alcun parere scritto. Va rilevato tuttavia quanto appurato dalla Regione Piemonte - vedi oltre - circa l'assenza di vincolo paesaggistico sulle aree destinate alla realizzazioni del progetto e quindi la non necessità dell'espressione di un parere per la materia della tutela paesaggistica. Con riferimento agli aspetti eventualmente legati alla tutela del patrimonio

archeologico, l'assenza di espressione di parere e la mancata partecipazione alla seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, fanno ricadere la fattispecie nella previsione del comma 7 dell'art. 14 ter L. 241/90 e ss.mm.ii. sopraccitato; assenso senza condizioni.

- **Regione Piemonte** - La Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio Settore Territorio e Paesaggio non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi ma aveva fatto pervenire le proprie note n. 00061415\_2021 del 26.05.2021 Codice Ente: r\_piemon Codice Aoo A1600A (cfr. prot. ricez. Prov. n. 11378 del 27.05.2021) e n. 00066457\_2021 del 08.06.2021 Codice Ente: r\_piemon Codice Aoo A1600A (cfr. prot. ricez. Prov. n. 12268 dell'08.06.2021), in entrambe concludendo sull'appuramento dell'assenza di vincoli paesaggistici sull'area di progetto e, conseguentemente, sulla propria incompetenza ad esprimere parere in proposito.

La attenta valutazione appena svolta di ogni singola posizione espressa nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi secondo i criteri stabili dall'art. 14 - quater comma 3, evidenzia la assenza di unanimità ai fini dell'approvazione; si rende pertanto necessario procedere alla valutazione delle posizioni prevalenti.

**Amministrazione Provinciale di Biella:** risulta titolare al rilascio dell'A.I.A. e dei titoli autorizzativi in essa contenuti e dalla stessa sostituiti: Autorizzazione ai sensi art. 208 D. Lgs. 152/2006 al trattamento di rifiuti, Autorizzazione ai sensi dell'art. 269 D. Lgs. 152/2006 per le emissioni in atmosfera, Autorizzazione ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi, nulla osta ai sensi L. 26.10.1995 n. 447 in materia di acustica, oltre all'Approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii. ed alla concessione per l'esecuzione di lavori in fascia di rispetto stradale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii. La provincia per la propria istruttoria si è avvalsa dell'Organo Tecnico riunitosi congiuntamente al Comitato Tecnico Provinciale, organo consultivo preposto alle istruttorie in materia di V.I.A., che si avvale del supporto tecnico di personale dell'Ente, oltre che dell'A.R.P.A. Piemonte e dell'A.S.L. BI SISIP, facendo proprie le conclusioni alle quali è pervenuto in sede istruttoria che considerano assentibile il rilascio della compatibilità ambientale del progetto ed il rilascio delle autorizzazioni od altri atti di analoga natura correlati, condizionati al rispetto delle proposte di prescrizione contenute nel verbale conclusivo.

**ASL BI:** autorità competente alla valutazioni in materia di salute, sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica, fornisce alla Provincia il supporto tecnico per l'istruttoria per autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Ha concorso alla formulazione del parere favorevole con prescrizioni dell'Organo Tecnico Provinciale + Comitato Tecnico ed ha espresso il parere favorevole con prescrizioni nella seduta della Conferenza dei Servizi conclusiva.

**Comune di Salussola:** autorità competente al rilascio del permesso per costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001, (ricompreso nell'A.I.A.) ed all'approvazione della Variante automatica al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e dell'art. 17bis comma 15bis della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.. Il parere negativo espresso nel corso della Conferenza dei Servizi, oggetto di attenta analisi condotta precedentemente nel presente atto, porta alla conclusione che parte delle argomentazioni poste risultano riferite a questioni già assorbite nella prima fase procedimentale, quelle riferibili alla presunta incompatibilità del progetto con la Pianificazione sovraordinata non trovano alcun riscontro concreto con gli atti pianificatori richiamati, nè possono trovare legittimazione con le Deliberazioni di Consiglio Comunale richiamate, meri atti di indirizzo che non possono evidentemente incidere sulla

Pianificazione Urbanistica. Non si evidenziano pertanto incompatibilità di natura urbanistica della variante per espressa previsione di legge inclusa nel procedimento avviato con la pianificazione sovraordinata.

Le argomentazioni poste dal Comune di Salussola di natura tecnica riguardanti il progetto sono state oggetto di approfondite valutazioni all'interno dell'O.T.+C.T. come precedentemente diffusamente argomentato con esito diverso ossia che il progetto è assentibile con prescrizioni.

**Comune di Dorzano:** Chiamato ad esprimersi nell'ambito della Conferenza dei Servizi, in quanto parte della fascia di mascheramento in progetto sul lato Ovest della discarica insiste in territorio del Comune di Dorzano.

Il parere negativo espresso nel corso della Conferenza dei Servizi, oggetto di attenta analisi condotta precedentemente nel presente provvedimento, conduce alla conclusione che parte delle argomentazioni poste dal Comune risultano riferite a questioni già assorbite nella prima fase procedimentale.

Le argomentazioni addotte dal Comune di Dorzano di natura tecnica riguardanti il progetto, riprese da osservazioni presentate nel corso del procedimento da altri soggetti, sono state oggetto di approfondite valutazioni da parte dell'O.T.+C.T., con esito diverso e cioè che il progetto è assentibile con prescrizioni. Non vengono avanzati rilievi in ordine agli aspetti di stretta competenza del Comune, interessato da una minima parte delle opere di compensazione per le quali non deve rilasciare alcun titolo autorizzativo. Il parere negativo reso dal Comune di Dorzano non indica - come previsto dall'art. 14 ter della L. 241/90 e ss.mm.ii. - "anche le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso".

**“CO.S.R.A.B. – A.T.O.” Biella:** soggetto convocato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 208 comma 3 del D.Lgs. 152/06, non deve rilasciare provvedimenti di propria competenza, ha espresso tuttavia un parere contrario non supportato da motivazioni tecniche esplicite, né indicante - come previsto dall'art. 14 ter della L. 241/90 e ss.mm.ii. - "anche le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso". Per queste ragioni il parere del CO.S.R.A.B. risulta ricadere nella fattispecie descritta dal comma 7 dell'art. 14 ter e si può considerare acquisito senza condizioni l'assenso.

**Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO e VC** - la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO e VC non ha partecipato alla seduta della Conferenza dei Servizi del 21.06.2021, né ha fatto pervenire alcun parere scritto. Per queste ragioni il parere risulta ricadere nella previsione del comma 7 dell'art. 14 ter L. 241/90 e ss.mm.ii.: assenso senza condizioni.

**Regione Piemonte** - La Direzione Regionale Ambiente Energia e Territorio Settore Territorio e Paesaggio non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi ma aveva fatto pervenire le proprie note n. 00061415\_2021 del 26.05.2021 Codice Ente: r\_piemon Codice Aoo A1600A (cfr. prot. ricez. Prov. n. 11378 del 27.05.2021) e n. 00066457\_2021 del 08.06.2021 Codice Ente: r\_piemon Codice Aoo A1600A (cfr. prot. ricez. Prov. n. 12268 dell'08.06.2021), in entrambe concludendo sull'appuramento dell'assenza di vincoli paesaggistici sull'area di progetto e, conseguentemente, sulla propria incompetenza ad esprimere parere in proposito.

Ne consegue che – ai sensi di quanto disposto dall'art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii. citata – sono ritenute prevalenti le posizioni di favore con prescrizioni espresse in sede di Conferenza dei Servizi da Amministrazione Provinciale di Biella, A.S.L. BI Dip.to Prevenzione S.I.S.P. Biella, in ragione della titolarità della Provincia di Biella rispetto alla

funzione di rilascio dell'A.I.A. (e dei titoli autorizzativi in essa contenuti e dalla stessa sostituiti), dell'Approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii. e della concessione per l'esecuzione di lavori in fascia di rispetto stradale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii. e l'assenso acquisito ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 da parte di COSRAB, Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO e VC. Per le ragioni giuridiche e tecniche sopra riportate nel dettaglio, il dissenso operato dal Comune di Dorzano e quello operato dal Comune di Salussola, sia per gli aspetti legati alla variante al P.R.G.C. per espressa previsione di legge, sia quelli legati al rilascio del permesso di costruire si possono considerare superabili.

## **VISTE**

le valutazioni e le proposte di prescrizioni tecniche manifestate nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale e nelle note trasmesse all'uopo dai soggetti intervenuti e non intervenuti alle sedute, in ordine al progetto, delle quali si fa ampio cenno nei verbali relativi;

## **DATO ATTO CHE**

la valutazione del progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e descritto in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 29-ter comma 1 del D. Lgs. 152/2006;
- l'istanza era corredata da Sintesi non Tecnica così come richiesto dall'art. 29-ter comma 2 del D. Lgs. 152/2006.
- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento.
- il progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio dell'Organo Tecnico Provinciale V.I.A. congiuntamente con il Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento delle sedute della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente ed alle altre Autorità Competenti di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

## **• DATO ATTO CHE**

•

• Gli atti inerenti il procedimento sono stati pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione Provinciale di Biella nella sezione di pubblicazione del progetto di cui al presente provvedimento (cfr. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 24 comma 7).

•

Accertato che l'impresa richiedente è iscritta nella White List della Prefettura di Milano con validità fino al 07.05.2022, pertanto si considera acquisito l'esito negativo dell'accertamento ex art. 87 del D. Lgs. 159/2011 (normativa antimafia).

Vista la L. 241/90 e ss. mm. ii.;

Vista la L. 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

Visto il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

Visto il D. Lgs. 152/2006 "Testo Unico Ambientale";

Visto il D. Lgs. 13 Gennaio 2003 n. 36 e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva 1099/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

Visto il D. Lgs. 3 Settembre 2020 n. 121 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/50 che modifica la direttiva 1099/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss. mm. ii. “Norme in materia ambientale”;

Vista la L.R. 14.12.1998 n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, per le parti non in conflitto con le disposizioni del predetto D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 5 Dicembre 1977, n. 56 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 26 Aprile 2000 n. 44;

Vista la Legge Regionale 19 Gennaio 2018 n. 1;

Vista la D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/AMB del 08 novembre 2016;

Visto il Regolamento Regionale 4/R del 22 marzo 2019;

Visto il D.P.C.M. 04.03.2020 e successivi in materia di misure di contenimento del contagio del virus da Covid-19 (cfr., per i tempi del procedimento: D.L. 17.03.2020 n. 18 art. 103 e D.L. 08.04.2020 n. 23 art. 37);

Vista la D.G.P. Biella n. 72 del 06.04.2007 e ss.mm.ii.: “Approvazione del Regolamento per la gestione delle Conferenza dei Servizi della Provincia di Biella”;

Rilevato che l’adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

IL DIRIGENTE  
dell’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestualmente approvare ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. il progetto denominato:

*“Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco”*, da realizzare nel Comune di Salussola (BI), reg. Brianco, presentato dalla “Acqua & Sole” S.r.l., con sede legale in via Vittor Pisani n. 16, 20124 Milano costituito dagli elaborati elencati in forma aggiornata nell’**allegato “A2”**.

- 2) Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale al progetto ricompreso nel presente provvedimento ha durata pari a 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito WEB della Provincia di Biella. Ai sensi dell’art. 12 comma 9 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e dell’art. 25 comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. si dispone inoltre che:
  - A) l’INIZIO LAVORI avvenga entro 1 anno dalla data del presente provvedimento;
  - B) la FINE LAVORI corrisponde al termine di coltivazione della discarica ed attività di completamento del ripristino ambientale secondo la tempistica contenuta nel Progetto ed integrata dalle indicazioni e prescrizioni risultanti dall’istruttoria e contenute nel presente provvedimento;
- 3) Di specificare che il giudizio di compatibilità ambientale favorevole espresso nel presente dispositivo al punto n. 1, è condizionato al rispetto (ciascuna con i tempi i modi e le eventuali condizioni che le sono propri) delle prescrizioni riportate negli allegati al presente provvedimento “B”, “C”, “D”, “E” ed alle condizioni ambientali riportate nell’allegato “F”, per la Verifica di Ottemperanza di cui all’art. 28 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- 4) Di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale, oltre al parere di compatibilità ambientale positivo (espresso dalla Provincia quale autorità competente per la V.I.A., individuata all’art. dall’art. 6 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii.) al punto n. 1 più sopra, in ossequio a quanto indicato all’art. 27-bis comma 7 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., include le autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri atti di analoga natura individuati dalla Conferenza dei Servizi come necessarie per la realizzazione delle opere e degli interventi descritti nel progetto (ed integrati con le prescrizioni formulate dalla Conferenza dei Servizi stessa), che si elencano qui di seguito:
  - I. Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-*quater* del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. per la realizzazione e gestione dell’installazione I.P.P.C. discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto, localizzata in reg. Brianco di Salussola, di titolarità della “Acqua & Sole.” S.r.l. (codice I.P.P.C. n. 5.4 dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). L’A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Biella col presente provvedimento sostituisce:
    - autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento rifiuti ai sensi art. 208 D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. – Provincia di Biella - Area Tutela e Valorizzazione Ambientale;
    - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Provincia di Biella - Area Tutela e Valorizzazione Ambientale;
    - autorizzazione ai sensi dell’art. 124 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi delle acque in corpo idrico superficiale e delle acque reflue assimilate alle domestiche sul suolo – Provincia di Biella - Area Tutela e Valorizzazione Ambientale;
    - nulla osta ai sensi dell’art. 447/95 e ss.mm.ii. in materia di acustica, – Provincia di Biella - Area Tutela e Valorizzazione Ambientale;
    - permesso per costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., di competenza del Comune di Salussola (BI)

- II. (trattandosi di attività di gestione rifiuti e di installazione I.P.P.C.) Approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii., a cura della Provincia di Biella - Area Tutela e Valorizzazione Ambientale;
  - III. (prevedendo il progetto lavori realizzati in fascia di rispetto stradale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii.), rilascio di apposita concessione da parte della Provincia di Biella - Area Tecnica;
- 5) Di stabilire che la validità dell'A.I.A. rilasciata con il presente atto risponde ai criteri stabiliti dall'art. 29 *octies* comma 3 del D.Lgs. 152/2006 con decorrenza dalla data di rilascio dello stesso al richiedente:
- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'U. E. delle decisioni relative alle conclusioni sulle B.A.T. riferite all'attività principale di un'installazione;
  - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- 6) Di fare presente che l'efficacia del precedente punto 5 del presente atto è subordinata alla presentazione di idonee garanzie finanziarie, quantificate in osservanza dei criteri contenuti nella D.G.R. 20-192 del 12.06.2000 e ss.mm.ii.;
- 7) Di stabilire che l'approvazione del presente progetto comporta variante automatica al P.R.G.C. di Salussola ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed ai sensi del predetto è da considerare opera indifferibile e urgente.
- 8) Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri relativi all'attività autorizzata sono quelli indicati nell'**allegato "A3"** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 9) Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento qualora non in contrasto con il presente atto e con le prescrizioni contenute nell'**allegato "B"** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 10) Di stabilire che le informazioni contenute nell'**allegato "C"**, richieste dalla DGR 52 – 10035 del 21.07.2003, dovranno essere trasmesse al Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche della Provincia di Biella entro il 15 Gennaio di ogni anno, preferibilmente su supporto informatico;
- 11) Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D. Lgs. 152/2006, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'**allegato "D"** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 12) Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico delle acque in corpo idrico superficiale e delle acque reflue assimilate alle domestiche sul suolo di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/2006, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'**allegato "E"** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 13) Di stabilire che le condizioni ambientali alle quali il progetto è sottoposto sono riportate nell'**allegato "F"**, le stesse daranno corso alla Verifica di Ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 in capo alle Autorità indicate nel medesimo.
- 14) Di stabilire che la gestione dei materiali di scavo dovrà essere effettuata con le modalità indicate nell'elaborato REL. 6 - Piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti - Rev. N. 05 Febbraio 2021.
- 15) Di dare atto che il dettaglio delle attività di monitoraggio è riportato nell'elaborato REL. 5 - Piano di sorveglianza e controllo - Rev. N. 04 Febbraio 2021.
- 16) Il proponente, ai sensi dell'art. 8 L.R.40/98 e ss.mm.ii., dovrà comunicare/trasmettere al Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella:
  - le date d'inizio e termine dei lavori, al fine di permettere al Dipartimento stesso il controllo delle prescrizioni nella fase di realizzazione dell'opera;
  - una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativamente all'attuazione di tutte le misure compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale allegata all'istanza ed integrate dalle indicazioni e prescrizioni risultanti dall'istruttoria e contenute nel presente provvedimento.
- 17) Di stabilire che ARPA svolgerà le attività di controllo dell'installazione in progetto secondo i criteri riportati nella DGR n. 44-3272 del 09.05.2016 "Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter", fatte salve ulteriori verifiche contemplate nel presente provvedimento.
- 18) Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione EPRTTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati EPRTTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia di Biella l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.
- 19) Di dare atto che il Comune di Salussola provvederà a comunicare al proponente l'importo e le modalità di pagamento degli oneri di urbanizzazione, se dovuti;
- 20) Di stabilire che la presente autorizzazione all'esercizio dovrà essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto;
- 21) Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento dovrà operare nel rigoroso rispetto della normativa sui rifiuti, nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- 22) Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.

- 23) Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto IPPC, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite il SUAP territorialmente competente.
- 24) Di trasmettere alla "Acqua & Sole" S.r.l., con sede legale in via Vittor Pisani n. 16, 20124 Milano (c/o: [acquaesole@cert.studiopirola.com](mailto:acquaesole@cert.studiopirola.com)), in qualità di soggetto proponente, nota di invito al ritiro di copia conforme all'originale del presente provvedimento unitamente a copia vidimata dalla Provincia del progetto approvato;
- 25) Di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale a tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella istruttoria;
- 26) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito *internet* istituzionale dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale  
dott. Graziano Stevanin

**Allegato A 1**(Pagine: 1)

<b>DATI IDENTIFICATIVI INSTALLAZIONE IPPC</b>	
Denominazione società Madre (Soggetto intestatario dell'autorizzazione): "Acqua & Sole" S.r.l.	
Codice SIRA 52546	
Codice fiscale 05795600963	
Partita IVA n. 05795600963	
Sede legale del titolare dell'installazione IPPC:	
	Provincia: Milano
	CAP: 20124
	Comune: Milano
	Indirizzo: Via Vittor Pisani 16
	Tel: 0382 922229
	E-mail <i>info @neorisorse.net</i> / PEC <i>acquaesole@cert.studiopirola.com</i>
Denominazione unità locale operativa (Installazione IPPC):	
Codice Provinciale: 950 - 2 - 38	
Ubicazione installazione	
	Provincia: Biella
	CAP: 13885
	Comune: Salussola
	Indirizzo: Località Brianco
	Tel:
	E-mail / PEC
	Georeferenziazione (coordinate UTM WGS 84) Vedere All. A ____
	Classificazione acustica del territorio dell'installazione: Classe 3.
ATECO / ISTAT 1991: 38.22	
Attività IPPC: Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti	
Codice IPPC: 5.4	
Codice NOSE-P: 109.06	
Codice NACE: 90.02	
Codice SNAP 090401	
Autorizzazioni ambientali concesse:	
1. Autorizzazione ai sensi art. 208 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per la realizzazione e gestione di discariche per rifiuti speciali non pericolosi;	
2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;	
3. Autorizzazione ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per gli scarichi delle acque in corpo idrico superficiale e delle acque reflue assimilate alle domestiche sul suolo;	
4. nulla osta ai sensi L. 26.10.1995 n. 447 in materia di acustica.	
Certificazioni ambientali presenti: ISO 14001	
Numero di addetti: n.a.	

## Allegato A 2 (Pagine: 2)

**Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27-bis, presentato dalla “Acqua & Sole” S.r.l., Milano (P. IVA 05795600963) – installazione I.P.P.C. - e denominato: “Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco” – Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.**

### ELENCO DEGLI ELABORATI

#### ELABORATI URBANISTICI

URB 1	Relazione Illustrativa ai fini della variante	Rev. N. 00 Febbraio 2021
URB 2	Relazione ed indagini geomorfologiche	Rev. N. 00 Febbraio 2021
URB 03	Proposta di NTA per la variante urbanistica automatica	Rev. N. 03 Marzo 2021
TAV 1c	Sovrapposizione del progetto al PRGC vigente	Rev. N. 03 Febbraio 2021
TAV 1d	Proposta di variante per l'azzoneamento PRGC	Rev. N. 00 Febbraio 2021

#### ELABORATI AMBIENTALI

AMB. 1	Studio d'impatto ambientale	Rev. N. 05 Febbraio 2021
AMB. 1 ALL. 1	Valutazione previsionale impatto atmosferico	Rev. N. 03 Febbraio 2021
AMB. 1 ALL. 2	Valutazione previsionale impatto acustico	Rev. N. 03 Febbraio 2021
AMB. 1 ALL. 3	Studio di impatto viabilistico	Rev. N. 01 Maggio 2017
AMB. 2	Sintesi non tecnica	Rev. N. 06 Febbraio 2021

#### ELABORATI GEOLOGICI

GEO. 1	Relazione geologica e geotecnica	Rev. N. 02 Agosto 2018
GEO. 2	Verifica di stabilità	Rev. N. 03 Febbraio 2021

#### ELABORATI PROGETTUALI

REL. 1	Relazione Tecnica	Rev. N. 06 Febbraio 2021
REL. 2	Piano di gestione operativa	Rev. N. 05 Febbraio 2021
REL. 3	Piano di gestione post operativa	Rev. N. 02 Agosto 2018
REL. 4	Piano di ripristino ambientale	Rev. N. 04 Febbraio 2021
REL. 5	Piano di sorveglianza e controllo	Rev. N. 04 Febbraio 2021
REL. 6	Piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti	Rev. N. 05 Febbraio 2021
REL. 7	Determinazione dei valori di fondo – trattazione statistica dei risultati derivanti dalla caratterizzazione analitica dei terreni	Rev. N. 02 Agosto 2017
REL. 8	Verifica selvicolturale aree boscate	Rev. N. 01 Maggio 2017
REL. 9	Piano di prevenzione e gestione acque meteoriche	Rev. N. 05 Febbraio 2021
REL. 10	Computo metrico estimativo	Rev. N. 04 Febbraio 2021
REL. 11	Quadro economico	Rev. N. 04 Febbraio 2021
REL. 12	Piano finanziario	Rev. N. 05 Febbraio 2021
REL. 13	Atti di proprietà/disponibilità	Rev. N. 01 Maggio 2017
REL. 13	Addendum Addendum alla messa a disposizione dei terreni	Rev. N. 00 Febbraio 2021
REL. 14	Convenzione con La Manzola per il miglioramento ambientale delle aree limitrofe	Rev. N. 03 Agosto 2018
REL. 15	Certificati di destinazione urbanistica comuni di Salussola e Dorzano	Rev. N. 01 Maggio 2017
REL. 16	Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento	Rev. N. 02 Agosto 2018
REL. 17	Schede AIA (scheda base, scheda ambientale, scheda INT 3 DISCARICHE e scheda INT4)	Rev. N. 05 Febbraio 2021
REL. 18	Valutazione agronomica	Rev. N. 00 Luglio 2018

REL. 19	Valutazione dell'impatto sul C.I.S ai sensi della DGR 23 giugno 2015 n. 39-1625	Rev. N. 00 Luglio 2018
REL. 20	Verifica caratteristiche prestazionali copertura infrastrato	Rev. N. 00 Luglio 2018
REL 21	Valutazione di dettaglio della curva di durata delle portate del Rio Sisiolo	Rev. N. 00 Settembre 2019
REL 21	Addendum Controdeduzioni in merito alla REL 21	Rev. N. 00 Febbraio 2021
REL 22	Monitoraggio fotografico del Rio Sisiolo	Rev. N. 00 Settembre 2019
REL 23	Convenzione con La Manzola per la disponibilità della tubazione di scarico	Rev. N. 00 Settembre 2019
REL 24	Relazione tecnico-illustrativa per la verifica delle condizioni di sicurezza stradale dell'accesso al sito	Rev. N. 00 Febbraio 2021
REL 25	Relazione in merito alle modalità di esecuzione dei rilievi topografici	Rev. N. 00 Febbraio 2021
REL 26	Verifica di conformità al D. Lgs. 36/2003 come modificato dal D. Lgs. 121/2020	Rev. N. 00 Febbraio 2021
REL 27	Verifica statica delle tubazioni di drenaggio	Rev. N. 00 Febbraio 2021
<b>TAVOLE PROGETTUALI</b>		
TAV. 1a	Quadro programmatico	Rev. N. 02 Febbraio 2021
TAV 1b	Inquadramento territoriale	Rev. N. 04 Febbraio 2021
TAV. 2	Stato di fatto – Rilievo topografico	Rev. N. 05 Febbraio 2021
TAV. 3	Predisposizione dell'area – Opere di movimento terra	Rev. N. 06 Febbraio 2021
TAV. 4	Predisposizione dell'area – Piano posa rifiuto	Rev. N. 06 Febbraio 2021
TAV. 5A (ex TAV 5)	Sistema di estrazione e trattamento percolato	Rev. N. 06 Febbraio 2021
Tav 5B	Bacino di contenimento, stoccaggi e impianto di trattamento del percolato e dei retentati/concentrati	Rev. N. 01 Febbraio 2021
TAV. 6	Completamento fase gestionale – Quota finale rifiuto	Rev. N. 06 Febbraio 2021
TAV. 7	Completamento fase gestionale – Copertura definitiva	Rev. N. 06 Febbraio 2021
TAV. 8	Ripristino ambientale	Rev. N. 06 Febbraio 2021
TAV. 9	Planimetria gestione acque meteoriche	Rev. N. 06 Febbraio 2021
TAV. 10	Fasi di coltivazione	Rev. N. 06 Febbraio 2021
TAV. 11	Planimetria Sistemi di Monitoraggio	Rev. N. 06 Febbraio 2021
TAV. 12 A (ex TAV 12)	Planimetria accesso ed area servizi	Rev. N. 06 Febbraio 2021
TAV. 12B	Area servizi: prospetti	Rev. N. 01 Febbraio 2021
TAV. 12C	Area servizi: Reti interrato e sottoservizi	Rev. N. 01 Febbraio 2021
TAV. 13	Fabbricati aree servizi	Rev. N. 03 Febbraio 2021
TAV. 14	Simulazioni fotorealistiche	Rev. N. 06 Febbraio 2021
TAV. 15	Planimetria predisposizione aree di cantiere fase 0	Rev. N. 02 Febbraio 2021

**Allegato A3** (Pagine: 2)

Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27-bis, presentato dalla "Acqua & Sole" S.r.l., Milano (P. IVA 05795600963) – installazione I.P.P.C. - e denominato: "Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco" – Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.

<b>DATI ANAGRAFICI</b>			
Ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione: "Acqua & Sole" S.r.l.			
Partita IVA n.	05795600963	Codice fiscale n.	05795600963
Ragione sociale del soggetto gestore: "Acqua & Sole" S.r.l.			
Partita IVA n.	05795600963	Codice fiscale n.	05795600963
Responsabile Tecnico:			
Sede legale:			
	Provincia: Milano		
	Comune: Milano		
	Località:		
	Indirizzo: Via Vittor Pisani n. 16		
Sede operativa:			
	Identificativo impianto: Codice SIRA 52546		
	Provincia: Biella		
	Comune: Salussola		
	Località: Brianco		
	Indirizzo:		
	Delimitazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000 sezione 115140		
	se informatizzato/georeferito in Coordinate WGS84 32N - EPSG:32632: 432187.492 E 5030938.627 N (ingresso impianto)		
	Particelle catastali: Foglio 46, particelle: 70, 73, 78, 81, 82, 92 NCT Comune di Salussola Foglio 6, particelle: 36, 38 NCT Comune di Dorzano (solo interventi di mitigazione)		
<b>DATI TECNICO-GESTIONALI</b>			
	Categoria discarica	Discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata a materiali da costruzione contenenti amianto	Categoria discarica ai sensi del D. Lgs. 13.01.2003 n. 36.
	Conto proprio	Conto terzi	X
Tipologia rifiuti ammessi all'impianto:			
<i>EER</i>	<i>Descrizione</i>		
17 06 05*	material da costruzione contenenti amianto		
<b>Rifiuti ammessi all'impianto solo se prodotti all'interno del sito</b>			
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contenenti sostanze pericolose [assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose]		
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi solidificati [materiali potenzialmente		

	<i>contenenti fibre di amianto in matrice cementizio/resinode: retentati/concentrati derivanti dal trattamento del percolato e delle acque di prima pioggia opportunamente cementificati]</i>	
<b>Tipo di rifiuto:</b>	Il rifiuto EER 170605*, costituito da lastre incapsulate con materiale fissante, viene conferito in discarica in pacchi collocati su pallets, imballati con film plastico trasparente o in big bags.	
<b>Capacità totale</b>	1.050.000 m <sup>3</sup>	E' riferita all'insieme dei provvedimenti autorizzativi assunti. E' espressa in termini di volume di discarica al netto delle coperture infrastrato.
<b>Capacità autorizzata</b>	1.050.000 m <sup>3</sup>	E' quella desunta dal provvedimento autorizzativo di riferimento. E' espressa in termini di volume di discarica al netto delle coperture infrastrato..
<b>Scadenza autorizzazione</b>	10 anni dalla data del presente provvedimento	A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 46/2014 al Titolo III – bis della Parte II del D.Lgs. 152/06 è previsto il riesame, con valenza di rinnovo, nel termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle BAT riferite all'attività principale, ovvero nel termine di 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. in essere.

## Allegato B (Pagine: 4)

**Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27-bis, presentato dalla “Acqua & Sole” S.r.l., Milano (P. IVA 05795600963) – installazione I.P.P.C. - e denominato: “Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco” – Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.**

Prescrizioni approvate dalla Conferenza dei Servizi non ricomprese nei successivi allegati relativi alle specifiche matrici ambientali.

1. VARIANTE URBANISTICA - L'Art. 30 bis AREE PER SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI – GIACIMENTO CONTROLLATO DI RIFIUTI, IMPIANTI TECNOLOGICI E PERTINENZE, FASCE DI RISPETTO dovrà essere integrato con specifico riferimento all'impianto oggetto di autorizzazione.
2. VARIANTE URBANISTICA - Dovrà essere eliminato dalle norme di attuazione il primo capoverso “*Non sono consentite nuove edificazioni adibite ad aree per insediamenti a prevalenza residenziale, come definite dall'art. 26 delle presenti N.T.A.*” in quanto risulterebbe ridondante. Occorre inserire all'art. 30 bis , dopo il punto c2 il seguente punto: “*c3 fascia di rispetto: la fascia di rispetto ha un'ampiezza di 25 metri dalla recinzione dell'impianto*”;
3. Secondo quanto indicato nella TAV. 10, nella fase di coltivazione 9 è previsto che rimangano nell'area recintata adibita a deposito intermedio circa 29.000 m<sup>3</sup> di materiali di scavo di differenti tipologie. Detti materiali dovranno in ogni caso essere utilizzati per il recupero ambientale dell'area di progetto e non potranno essere portati all'esterno dell'area autorizzata;
4. Dovranno essere garantite l'adeguata separazione delle varie frazioni granulometriche e la stabilità dei cumuli, specie quelli di argilla, anche in caso di eventi atmosferici significativi;
5. Nella nota di sintesi è indicato che il terreno vegetale derivante dallo scotico sarà stoccato in cumuli e inerbito con leguminose e graminacee. Prima del riutilizzo per la copertura superficiale della discarica esso verrà miscelato con compost. Dalla Tabella Abaco Cumuli presente nella TAV 10 sono indicate le altezze dei cumuli di terreno vegetale, che nella quinta e sesta fase di coltivazione raggiungeranno anche l'altezza di circa 10 m. Le previste altezze dei cumuli, mantenute tra l'altro per tempi piuttosto lunghi, non consentirebbero una corretta areazione del materiale e potrebbero determinare la formazione di processi anaerobici. I cumuli di terreno vegetale dovranno avere forma trapezoidale e un'altezza massima di 3 m per conservarne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche. Inoltre, dovrà essere periodicamente trinciata la copertura vegetale al fine di limitare la disseminazione delle specie alloctone;
6. Dovrà essere garantita la separazione dei singoli cumuli trapezoidali di topsoil ed evitato il contatto e il rimescolamento con le altre tipologie di materiale;
7. In relazione alle altezze che potranno raggiungere tutti i tipi di cumuli di terreno in deposito ne dovrà essere garantita la stabilità scongiurando il rischio di seppellimento di persone e/o mezzi dovuto a cedimenti franosi del materiale;
8. Il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del presente atto dovrà aggiornare la TAV. 3 indicando il percorso dei mezzi e riportando la posizione dell'accesso;
9. PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO: Dovrà essere comunicato con congruo anticipo ad A.R.P.A. Piemonte (Dipartimento Piemonte Nord Est sede di Biella e Centro Regionale Amianto) l'inizio dei monitoraggi ambientali *ante operam* previsti;
10. “Relativamente al parametro “amianto” determinato con metodica A.R.P.A. U.RP.M842, il raffronto tra la media dei valori determinati nei piezometri di valle e quella determinata nei piezometri di monte non deve evidenziare un incremento significativo;
11. Per quanto attiene alla gestione operativa e post operativa, il monitoraggio da effettuare in conseguenza del “Piano di Sorveglianza e Controllo”, sia per quanto riguarda il campionamento sia per quanto riguarda l'analisi, dovrà essere effettuato da un soggetto certificato, che dovrà concordare con gli Enti pubblici modalità, metodiche e tempistica dei controlli e delle misure;
12. Per quanto riguarda la gestione degli incidenti relativi ai materiali conferiti, sia all'arrivo sia durante la movimentazione in discarica, il proponente deve prevedere un registro degli accadimenti che riporti la descrizione dell'incidente e delle operazioni effettuate. (La

- segnalazione sui documenti di consegna è necessaria ma non è sufficiente, la scrittura su un registro consentirà una migliore verifica da parte degli organismi di controllo);
13. Il monitoraggio e i report periodici sullo stato ambientale devono essere eseguiti da una società specializzata espressamente incaricata e indipendente dal proponente, che dovrà anche eseguire il campione di "bianco di riferimento";
  14. Particolare attenzione dovrà essere tenuta per eradicare dall'area l'Ambrosia artemisiifolia, all'origine di manifestazioni cliniche quali riniti persistenti e gravi crisi asmatiche nei soggetti sensibilizzati, correlate alla propagazione dei suoi pollini;
  15. RUMORE: Dovranno essere effettuate periodiche campagne di monitoraggio acustico volte a verificare la conformità ai limiti di legge durante le varie fasi di vita e gestione della discarica. Le campagne dovranno essere condotte secondo il programma e le modalità indicate nella valutazione previsionale di impatto acustico (AMB. 1 All. 2 § 8), fatte salve eventuali modifiche in corso d'opera (a cura dello stesso richiedente o su indicazione degli enti di controllo) qualora se ne riscontrasse la necessità. I risultati delle campagne di monitoraggio dovranno essere trasmessi anche al Dipartimento A.R.P.A. territorialmente competente;
  16. RUMORE: Poiché nel progetto sono previste misure di mitigazione ed in particolare una barriera a schermatura del vaglio, dovrà esserne verificata la fattibilità tecnica e la compatibilità con altre norme (es. urbanistiche, igienico-sanitarie, ambientali ecc.). Nel caso non sia possibile tale tipologia di intervento occorrerà darne tempestiva comunicazione all'autorità competente, individuando nel contempo soluzioni alternative;
  17. RUMORE: Fermo restando quanto esposto al punto precedente, non appena disponibili, dovranno essere forniti alla Provincia di Biella e all'A.R.P.A. i parametri dimensionali effettivi e completi della barriera posta a schermatura del vaglio;
  18. VIABILITA': Essendo un'edificazione in fascia di rispetto, la regimazione delle acque superficiali della proprietà dovrà avvenire in modo da non creare interferenza con le reti di scolo delle acque superficiali della strada provinciale, qualora presenti. Le acque superficiali dell'accesso e di tutta la proprietà privata dovranno essere raccolte e smaltite per mezzo di idonee opere, senza riversarle sulla Strada Provinciale stessa ed il Proponente dovrà comunque garantire il normale deflusso delle acque stradali superficiali nel tratto prospiciente l'accesso alla proprietà, senza recare danno a terzi e preservando la continuità delle opere di scolo della strada provinciale;
  19. VIABILITA': Durante la fase di esecuzione degli interventi, così come le diverse fasi di installazione del cantiere e la fase di ultimazione e mantenimento delle opere, dovranno essere rispettate le norme del Codice della Strada D. Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, nonché ai Regolamenti Provinciali attualmente vigenti. Nello specifico durante l'esecuzione dei lavori si raccomanda il rispetto delle norme riguardanti la tutela e la sicurezza dei lavoratori D. Lgs. 81 del 09.04.2008, per quanto riguarda la regolamentazione del traffico l'art. 30 del D.P.R. 495/92 ed il disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 10.07.2002 e del Decreto Interministeriale del 04.03.2013 – Criteri per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalamento delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Si precisa che tutte le lavorazioni dovranno essere articolate in modo tale da garantire il normale esercizio della S.P. n. 322 "Salussola-Bianco", senza prevederne di conseguenza fasi intermedie di chiusura parziale o totale della strada, non autorizzate;
  20. VIABILITA': Il piano dell'accesso dovrà essere tenuto orizzontale per un tratto non inferiore a ml. 5.00, dopodiché potrà avere inizio un tratto in pendenza verso la proprietà privata. Dovranno essere ripristinate le scarpate, le banchine, i fossi, le cunette e tutte le pertinenze stradali comunque manomesse e, nell'ipotesi in cui si verificassero cedimenti delle banchine ed al piano viabile bitumato dipendenti dalle opere autorizzate, il richiedente dovrà provvedere tempestivamente, a sue cure e spese, alla pronta riparazione ed all'immediato ripristino, assumendosi inoltre ogni responsabilità civile e penale in dipendenza dei danni;
  21. VIABILITA': Il rilascio della successiva concessione finalizzata alla realizzazione delle opere sopra descritte è subordinata al versamento, da parte del richiedente, dell'importo di € 70,00 da effettuarsi unicamente attraverso il servizio Pago PA accessibile al seguente link: <https://servizi.provincia.biella.it/portal/autenticazione/>;
  22. ACCESSI CARRAI : Con provvedimento amministrativo di concessione Fasc. 4/A/2020 prot. 13168 del 28.07.2020, intestato all'Amministratore unico de "LA MANZOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA", la Provincia di Biella ha provveduto alla regolarizzazione degli accessi carrai

esistenti e insistenti sui terreni di proprietà dell'azienda stessa, siti in Comune di Salussola e distinti al NCT Fg. 46 mapp. 70 e mapp. 82, coincidenti con quelli riguardanti il progetto in esame, la cui destinazione secondo le categorie relative alle attività esercitate risulta essere un'attività agricola. Nel precisare che si rende necessario chiarire il rapporto di correlazione tra "LA MANZOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA" e la "Acqua e Sole" S.r.l., occorrerà comunque che il richiedente depositi specifica istanza finalizzata all'aggiornamento del provvedimento amministrativo sopra indicato, con elaborati grafici rappresentanti le opere di viabilità in progetto. Dovrà inoltre qualificare l'attività con la presentazione di dichiarazione attestante la categoria di appartenenza relativa all'attività esercitata nel sito in oggetto, al fine di determinare il nuovo regime tributario in ottemperanza al Regolamento per il Canone unico Patrimoniale di concessione di cui alla D.C.P. Biella n.2 del 29.01.2021;

23. Il proponente dovrà programmare gli arrivi dei mezzi conferitori in modo da evitare ingorghi tali da congestionare la carreggiata ed evitare l'abbancoamento dei rifiuti al sopraggiungere dell'oscurità soprattutto nel periodo invernale;
24. Il proponente dovrà provvedere alla valutazione dei rischi interferenti a norma dell'art. 26 comma 3 D. Lgs 81/08, derivanti dall'accesso all'impianto di personale esterno;
25. Posto che il proponente prevede di utilizzare un vaglio mobile per la lavorazione del materiale misto ghiaioso, tale impianto dovrà essere fornito di sistema di abbattimento polveri e ne dovrà essere valutato l'approvvigionamento idrico durante le fasi operative;
26. Durante le operazioni di movimentazione terra e vagliatura, il proponente dovrà valutare l'esposizione dei lavoratori a polveri totali e respirabili. Il proponente dovrà inoltre valutare l'esposizione a polveri totali e respirabili dell'addetto all'impianto di cementificazione dei retentati;
27. Le macchine operatrici di movimentazione terra dovranno essere dotate di cabina condizionata con filtrazione dell'aria;
28. La viabilità di accesso e interna dovranno essere chiaramente segnalate, così come dovranno essere indicati e protetti i percorsi pedonali. Inoltre tutti gli operatori che accedono all'interno dell'area di movimentazione e abbancoamento dovranno indossare indumenti ad alta visibilità;
29. La tutela della salute dei lavoratori dovrà essere garantita con le modalità previste dalle norme contenute nel D. Lgs. 81/08, Capo III – "Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto". Ai fini di un'efficace applicazione dei contenuti della norma dovranno essere nominati i soggetti responsabili del corretto adempimento agli obblighi di legge, delle procedure di gestione, di sicurezza e di emergenza; in caso di assenza dei soggetti responsabili dovrà essere indicato il sostituto. Dovranno poi essere formalizzati i contenuti della informazione e formazione prevista per i lavoratori ai fini del corretto svolgimento delle attività di gestione ordinaria e quelle previste in caso di eventi accidentali;
30. I monitoraggi che il proponente dichiara che effettuerà ai fini della valutazione dell'esposizione a fibre di amianto dei lavoratori dovranno essere realizzati in modo da ridurre al minimo l'interferenza delle polveri derivanti dalla movimentazione terra sull'identificazione e il conteggio delle fibre, ovvero dovrà essere considerato il possibile sovraccarico dei filtri durante il tempo di campionamento;
31. Il monitoraggio delle fibre di amianto dovrà essere conforme ai requisiti richiesti dal DM 6-9-94; la determinazione delle fibre di amianto dovrà far riferimento all'Allegato 5 del D.M. 14.05.1996 "Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto" e il laboratorio dovrà essere preso dalla "LISTA laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto" presente sul portale del Ministero della salute al seguente link: [http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_6.jsp?id=1790&area=Sicurezza%20chimica&menu=amianto](http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1790&area=Sicurezza%20chimica&menu=amianto);
32. I lavoratori dovranno avere a disposizione locali spogliatoio, servizi e docce fornite di acqua calda, locale riscaldato per il consumo del pasto e accesso all'acqua potabile;
33. Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente con riguardo ai parametri ed alle periodicità minima riportati nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 2 su acque sotterranee, percolato, acque superficiali, acque di drenaggio superficiale meteoriche di ruscellamento, qualità dell'aria, parametri meteorologici, stato del corpo della discarica; eventuali variazioni dovranno essere adeguatamente giustificate in funzione delle specificità del sito e della tipologia dei rifiuti.
34. I prelievi e le analisi devono essere effettuati da laboratori competenti a ciò accreditati, secondo le metodiche ufficiali che dovranno essere previste nel Piano di sorveglianza e

controllo. I parametri e le periodicità delle rilevazioni ambientali nella fase di gestione post operativa potranno essere rivisti anche sulla base dei risultati di un'analisi di rischio.

35. Per dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare con periodicità annuale alla Provincia di Biella, all'A.S.L. BI ed all'A.R.P.A. la relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 36/20033 completa di tutte le informazioni ed elaborazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relativi ai controlli effettuati. Nella relazione devono essere valutati i risultati delle verifiche effettuate rispetto agli andamenti storici ed ai risultati attesi, oltre ad illustrare gli eventuali provvedimenti assunti nella gestione operativa e post operativa.

**Allegato C** (Pagine: 2)

**Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27-bis, presentato dalla "Acqua & Sole" S.r.l., Milano (P. IVA 05795600963) – installazione I.P.P.C. - e denominato: "Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco" – Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.**

**DATI GESTIONALI - SEZIONE 3 (i campi obbligatori sono sottolineati)**

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Elenco di valori</b>	<b>Descrizione</b>
<u>Periodo di competenza</u>	Data (solo anno)		
<u>Stato</u>	Selezione da elenco	In costruzione; In esercizio nel periodo di competenza; Inizio o fine esercizio nel periodo di competenza	Situazione gestionale dell'impianto.
<u>Inizio esercizio</u>	Data		Da compilare solo se ha iniziato l'esercizio nel periodo di competenza
<u>Provenienza rifiuto</u>	Selezione da elenco	Bacino e/o ATO (per RU), Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale per le altre discariche	
<u>Quantità ritirata</u>	Numero		Tonnellate
<u>Caratteristiche dei rifiuti smaltiti (elenco per codice di identificazione)</u>			
<u>Volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale delle celle</u>	<u>Numero</u>		<u>Metri cubi</u>
<u>Capacità residua</u>	<u>Numero</u>		<u>Metri cubi</u>
<u>Data capacità residua</u>	Data		Data in cui è stata rilevata la capacità residua
Previsione esaurimento	Data		Data di previsione esaurimento.
Estrazione forzata biogas	Selezione da elenco	Si/No	
<u>Biogas prodotto</u>	Numero		Quantità di biogas prodotto (mc)
<u>Biogas estratto</u>	Numero		Quantità di biogas estratto (mc)
Recupero energetico biogas	Selezione da elenco	Si/No	
Utilizzo biogas	Selezione da elenco	Termico, elettrico, cogenerazione, purificazione per produzione metano	
Drenaggio e captazione percolati	Selezione da elenco	Si/No	
Percolato prodotto	Numero		Quantità di percolato

			prodotto (mc)
Percolato estratto	Numero		Quantità di percolato estratto (mc)
Trattamento percolato in sito	Selezione da elenco	Si/No	
<u>Data esaurimento</u>	Data		
Inizio post - gestione	Data		Inizio fase post - gestione
Fine post - gestione	Data		Fine fase post - gestione
Estrazione forzata biogas post - gestione	Selezione da elenco	Si / No	
Biogas estratto (post – gestione)	Numero		Quantità di biogas estratto (mc)
Recupero energetico biogas post - gestione	Selezione da elenco	Si / No	
Utilizzo biogas post - gestione	Selezione da elenco	Termico, elettrico, cogenerazione, purificazione per produzione metano	
Drenaggio e captazione percolati (post – gestione)	Selezione da elenco	Si/No	
Percolato estratto (Post – gestione)	Numero		Quantità di percolato estratto (mc)
Trattamento percolato in sito (Post – gestione)	Selezione da elenco	Si/No	

**Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27-bis, presentato dalla "Acqua & Sole" S.r.l., Milano (P. IVA 05795600963) – installazione I.P.P.C. - e denominato: "Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco" – Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.**

### Monitoraggio della qualità dell'Aria

1. Con riferimento ai monitoraggi esterni, posto che i punti di campionamento preposti al monitoraggio della qualità dell'aria devono essere ubicati all'esterno della recinzione, si prescrive di spostare anche il punto CA ubicato a Nord-Ovest della discarica all'esterno. A.R.P.A. si riserva comunque di rivalutare l'ubicazione dei punti di campionamento a valle dei primi monitoraggi.
2. Il campionamento dell'aria (cfr. tabella 6 pag 13 – REL. 5 Rev. 04 – febbraio 2021, Piano di sorveglianza e controllo) sarà eseguito in 4 punti, di cui due punti saranno collocati a monte e a valle della discarica lungo la direzione del vento statisticamente prevalente e gli altri 2 dovranno essere posizionati lungo la direzione del vento registrato nelle ore antecedenti al campionamento. Se la direzione del vento registrata al momento del campionamento dovesse coincidere con quella statisticamente prevalente, dovranno essere previsti 4 punti posti su due assi ortogonali tra loro.
3. Gli esiti dei campionamenti di fibre di amianto e di PM10 dovranno essere notificati con cadenza semestrale al Dipartimento A.R.P.A. e al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. di Biella.
4. Tenuto conto dell'intenzione di riferirsi al valore di fondo di qualità dell'aria rilevato prima dell'avvio dell'attività, l'O.T.+C.T. precisa che lo stesso dovrà essere considerato come valore di preallarme, il cui superamento dovrà comportare la verifica della corretta gestione della discarica. Il valore di 1,00 ff/l determinato in microscopia elettronica a scansione (SEM) dovrà comportare oltre all'adozione delle procedura prevista a pag. 17 del "Piano di Sorveglianza e Controllo" (REL. 5 Rev. 04 – febbraio 2021) anche la momentanea interruzione dei conferimenti.
5. L'esecuzione dei suddetti monitoraggi esterni non sostituisce l'obbligo derivante dal Titolo IX Capo III D. Lgs. 81/2008 in merito alla valutazione dell'esposizione dei lavoratori all'amianto.

### Emissioni Convogliate

Nello stabilimento verrà attivato un solo punto di emissione, denominato E1, asservito al box di intervento utilizzato per le operazioni di messa in sicurezza nel caso in cui si verifichi in discarica o si accerti in ingresso una rottura degli imballaggi. Il box di intervento sarà dotato di impianto di aspirazione che garantirà 4 ricambi d'aria/h e sarà dotato di opportuni presidi filtranti (filtrazione assoluta con efficienza uguale o superiore al 99,97 DOP). Le caratteristiche del camino E1 sono le seguenti:

N. punto di emissione	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
						[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[g/s]			
E1	2.200	-	Discontinua	20	Fibre di amianto	0,1	5,69x10 <sup>-5</sup>	11	0,25	Filtro assoluto

6. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera il proponente dovrà utilizzare il valore di 2 ff/l determinato mediante la microscopia elettronica SEM, come soglia il cui superamento comporta la verifica e la manutenzione del sistema di filtrazione al camino del punto di emissione E1.

## Emissioni diffuse

7. Per quanto riguarda la misura della concentrazione di fibre aerodisperse nell'ambiente esterno alla discarica, il proponente deve definire in modo particolareggiato il protocollo di campionamento e di misura della concentrazione di fibre. Il protocollo dovrà essere valutato dall'A.R.P.A. I campioni (membrane filtro) dovranno essere archiviati per consentire controlli e verifiche qualora fossero necessari. Il soggetto che effettuerà il campionamento dovrà essere autonomo nella scelta delle date in cui effettuare i campioni, che dovranno essere scelte in modo casuale senza accordi con il gestore della discarica. Si ritiene adeguata una frequenza media di 1 ciclo di campionamento al mese, corrispondente a 12 campionamenti per anno, come proposto dal proponente. Su richiesta dell'organismo di controllo potranno peraltro essere svolte misurazioni aggiuntive qualora si verificassero incidenti o nel corso di sopralluoghi fossero riscontrate irregolarità. I risultati dei campionamenti saranno trascritti su un registro, che riporterà anche le condizioni atmosferiche e i dati relativi al campionamento (operatore, data, punto di prelievo, strumento, volume di aria, ora di inizio e di fine, eventuali osservazioni), oltre che al risultato del conteggio di fibre (numero fibre, numero di campi esaminati, ingrandimento, strumento utilizzato, operatore, data). Gli originali dei rapporti di misura saranno mantenuti in archivio;
8. dovrà essere assicurata in ogni condizione climatica e fin dalle prime fasi di costruzione, una riserva idrica adeguata per la bagnatura al fine di contenere gli impatti generati dalle polveri derivanti dal transito dei mezzi e dalla movimentazione di terra da scavo;
9. Dovrà essere effettuata una costante e periodica bagnatura e pulizia delle strade utilizzate, pavimentate e non;
10. Dovrà essere assicurata la pulizia delle ruote dei veicoli in uscita dalle aree di cantiere prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;
11. Dovrà essere idoneamente limitata la velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h);
12. Dovranno essere periodicamente bagnati o coperti con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere;
13. Dovrà essere valutato il possibile rischio biologico da batteri di legionella nell'acqua utilizzata ai fini della bagnatura delle strade di cantiere non asfaltate e dei cumuli in deposito e nelle operazioni di vagliatura, con attenzione al periodo estivo in cui l'acqua può raggiungere temperature superiori a 25°C. Dovranno, se necessario, essere previste le eventuali azioni di disinfezione;
14. Dovrà essere evitata la movimentazione di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso (velocità > 5 m/s);
15. I veicoli a servizio dei cantieri devono essere omologati con emissioni rispettose delle seguenti normative europee (o più recenti) ed essere sottoposti a manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità:
  - veicoli commerciali leggeri (massa inferiore a 3,5 t, classificati N1 secondo il Codice della Strada): Direttiva 1998/69/EC, Stage 2000 (Euro 3);
  - veicoli commerciali pesanti (massa superiore a 3,5 t, classificati N2 e N3 secondo il Codice della Strada): Direttiva 1999/96/EC, Stage I (Euro III);
  - macchinari mobili equipaggiati con motore diesel (non-road mobile sources and machinery, NRMM: elevatori, gru, escavatori, bulldozer, trattori, ecc.): Direttiva 1997/68/EC, Stage I;

**Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27-bis, presentato dalla "Acqua & Sole" S.r.l., Milano (P. IVA 05795600963) – installazione I.P.P.C. – e denominato: "Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco" – Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.**

## SCARICHI

### **Scarico delle acque reflue da impianto di trattamento del percolato e delle altre acque potenzialmente contaminate**

Recettore: Rio Sisiolo (recettore indiretto corpo idrico 06SS3D183PI, ELVO\_56-Scorrimento superficiale-Medio-Debole1)

Modalità di trattamento: prefiltrazione grossolana (PT), microfiltrazione primo stadio (MF1), microfiltrazione secondo stadio (MF2), trattamento finale con filtro a carbone attivo (TF), inertizzazione di concentrati e retentanti (INT)

Prescrizioni (da allegato B)

1. IMPIANTO TRATTAMENTO REFLUI: il pozzetto di campionamento St1 deve essere localizzato a valle dell'ultimo trattamento previsto per l'impianto (filtrazione a carboni attivi) ed in sede di progettazione esecutiva devono essere forniti gli elaborati grafici corretti in tale senso (Tav. 9 e 11);
2. IMPIANTO TRATTAMENTO REFLUI: in fase di progettazione esecutiva deve essere confermato che la bagnatura piste e la vagliatura avvengono tramite attingimento al serbatoio di stoccaggio acqua in maniera puntuale e senza dare origine ad ulteriori scarichi;
3. IMPIANTO TRATTAMENTO REFLUI: in fase di progettazione esecutiva deve essere confermato e correttamente rappresentato nel corrispondente elaborato grafico (Tav. 9) che lo scarico derivante dal lavaggio ruote viene avviato a trattamento unitamente al percolato ed alla prima pioggia come indicato nel Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione;
4. IMPIANTO TRATTAMENTO REFLUI: dovranno essere previsti idonei controlli della funzionalità dei carboni attivi, provvedendo alla loro periodica sostituzione, allo scopo di garantirne l'efficienza;
5. IMPIANTO TRATTAMENTO REFLUI: lo scarico nel Rio Sisiolo dovrà rispettare i limiti previsti per lo scarico in acque superficiali dalla Tabella 3 Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dovrà essere esente a valle del trattamento (pozzetto St1), da fibre di amianto, determinate con metodica A.R.P.A. U.RP.M842, prevedendo la filtrazione di almeno 1 ml/mm<sup>2</sup> (corrispondente al volume di circa un litro per sistemi di filtrazione con membrane da 47 mm di diametro).
6. TRATTAMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA: Le acque di prima pioggia accumulate, a seguito della prima fase di dissabbiatura, dovranno essere avviate gradualmente al trattamento nell'intervallo di tempo compreso tra le 48 e le 60 ore successive al termine dell'ultimo evento di pioggia (par. 2.1.5 Allegato A RR 1/R 2006 e ss.mm.ii);

### **Scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici e degli spogliatoi**

Recettore: Suolo

Modalità di trattamento: Fossa Imhoff, Vassoio assorbente a flusso orizzontale con ricircolo in testa (Fitodepurazione)

Prescrizioni (da allegato B)

7. SCARICHI ASSIMILATI AI DOMESTICI: Dovranno essere rispettati i criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari previsti dall'Allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977. Il dimensionamento della fossa Imhoff e dell'impianto di fitodepurazione dovrà essere rapportato al numero di utilizzatori previsti nell'insediamento;
8. SCARICHI ASSIMILATI AI DOMESTICI: la scelta delle essenze da impiegare per l'impianto di fitodepurazione andrà fatta tenendo conto delle condizioni climatiche, in modo da favorirne un buon sviluppo nel tempo e una maggiore resistenza alle avversità. L'O.T.+C.T. suggerisce di

utilizzare essenze già ben sviluppate in modo da favorire la rapida entrata a regime dell'impianto;

9. SCARICHI ASSIMILATI AI DOMESTICI: per quanto riguarda il sistema di fitodepurazione, dovrà essere tenuta sotto controllo la presenza di infestanti e dovrà essere garantita la necessaria manutenzione del verde con la sostituzione delle fallanze.

### **Scarico delle acque meteoriche non contaminate**

Recettore: fosso di drenaggio che confluisce al Rio Sisiolo

Prescrizioni\_(da allegato B)

10. GESTIONE ACQUE METEORICHE Lo scarico derivante dal ruscellamento/drenaggio delle acque meteoriche ricadenti sulle porzioni di discarica non interessate dall'abbancamento dovrà essere esente da fibre di amianto, determinate con metodica A.R.P.A. U.RP.M842, prevedendo la filtrazione di almeno 1 ml/mm<sup>2</sup> (corrispondente al volume di circa un litro per sistemi di filtrazione con membrane da 47 mm di diametro).

**Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27-bis, presentato dalla "Acqua & Sole" S.r.l., Milano (P. IVA 05795600963) – installazione I.P.P.C. - e denominato: "Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco" – Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.**

**CONDIZIONI AMBIENTALI SOGGETTE ALLA PROCEDURA DELLA VERIFICA DI OTTEMPERANZA DI CUI ALL'ART. 28 DEL D. LGS. 152/06 E SS.MM.II.**

1. Nella TAV. 8 e nella REL. 4 non è rappresentato o descritto il ripristino ambientale delle "aree di deposito intermedio" e delle "aree di stoccaggio temporaneo terre di scavo" a differenza di quanto indicato nella REL. 6. Per queste aree dovrà essere previsto un ripristino ambientale a prato, contestualmente alla copertura definitiva della discarica, secondo le modalità descritte nella REL. 4 al paragrafo 3.2 (**Verifica di ottemperanza attribuita alla Provincia di Biella, da effettuarsi a completamento del ripristino ambientale**);
2. Nella tavola 15 "Planimetria predisposizione aree di cantiere fase 0" è indicata la "recinzione finale discarica" che sembra interessare, a differenza di quanto indicato in altri elaborati, come la tavola 8 "Ripristino ambientale", anche il sito del deposito intermedio. La recinzione del sito di deposito intermedio dovrà essere rimossa contestualmente alla copertura definitiva della discarica, come indicato in tavola 8 (**Verifica di ottemperanza attribuita alla Provincia di Biella, da effettuarsi a completamento del ripristino ambientale contestualmente al punto precedente**);
3. Il proponente dovrà rendere disponibile su piattaforma digitale dedicata le informazioni derivanti dalle attività di sorveglianza ambientale previste nel Piano di Sorveglianza e Controllo sia nel corso della gestione operativa che in quella post-operativa (**Verifica di ottemperanza attribuita all'ASL di Biella Dipartimento Prevenzione**);
4. PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE: La messa a dimora degli esemplari a mascheramento dovrà essere attuata prima dell'inizio della coltivazione della discarica (**Verifica di ottemperanza attribuita alla Provincia di Biella**);
5. D. LGS. 36/03 E SS.MM.II.: Per quanto attiene la barriera di fondo, pur dando atto che la geomembrana in HDPE risulta abbinata ad uno spessore argilla di 2,5 m e quindi ampiamente cautelativo rispetto alle indicazioni del D.Lgs 121/2020, il proponente deve comunque adeguare lo spessore della suddetta geomembrana in HDPE alle indicazioni del D.Lgs 121/2020, allegato 1, punto 2.4.2), che richiede uno spessore maggiore di 2,5 mm. (**Verifica di ottemperanza attribuita all'A.R.P.A. Dipartimento Piemonte Nord Est Sede di Biella, da effettuarsi per ciascun lotto di coltivazione per l'intera realizzazione della barriera di fondo**);
6. D. LGS. 36/03 E SS.MM.II.: Tenuto conto delle caratteristiche meccaniche del materiale conferito in discarica, l'O.T.+C.T. ritiene condivisibile la proposta formulata dal proponente di effettuare la copertura definitiva per step successivi, come da crono programma presente nella REL 1, poiché maggiormente cautelativa rispetto alla nuova previsione del D.Lgs 121/2020, all'allegato 1, punto 2.4, ove è indicato che il sistema di copertura finale deve essere realizzato dopo due anni dall'ultimo conferimento, a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica. Il proponente dovrà in ogni caso operare eventuali riprofilature che si rendessero necessarie per mantenere la morfologia di progetto (**Verifica di ottemperanza attribuita all'A.R.P.A. Dipartimento Piemonte Nord Est Sede di Biella, da effettuarsi per ciascun lotto di coltivazione**).

**Il Dirigente/Responsabile**

STEVANIN GRAZIANO